

TUA MOTOR AUTOVETTURE

	Glossario
Accellerometro/ Giroscopio	dispositivo elettronico collegato a TUA BOX DRIVE o all'interno di TUA SMART DRIVE che misura le accelerazioni e decelerazioni del veicolo su cui è installato.
Accessori:	apparecchiature elettriche stabilmente fissate al mezzo (radio, navigatore satellitare e simili)
Aggravamento del rischio:	variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno
Applicazione per Smartphone:	applicazione software dedicata ai dispositivi Smartphone utilizzata in combinazione con TUA SMART DRIVE per la raccolta e trasmissione al Centro Servizi dei dati necessari all'erogazione dei servizi. A disposizione di TUA BOX DRIVE per fini consultativi.
Appropriazione indebita:	appropriazione del veicolo assicurato del legittimo Proprietario della quale l'autore del reato è già in possesso, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (art. 646 c.p.)
Area aeroportuale:	area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari
Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Assicurazione "a valore intero":	forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore reale del veicolo (e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati). Se l'Assicurazione è prestata per un valore inferiore, all'assicurato non viene rimborsata la relativa parte proporzionale di danno
Assicurazione "a primo rischio assoluto":	forma di assicurazione che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione con il valore reale del veicolo e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati. Non è applicabile la regola proporzionale
Attestato di rischio:	documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato e che la Società mette a disposizione del contraente e dell'avente diritto nel proprio sito
Atto vandalico:	atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo,

Avente diritto:

con lo scopo di danneggiare

la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna

dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di



riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

Bluetooth Low Energy: tecnologia per la trasmissione dati tra dispositivi diversi senza fili, a corto raggio e basso consumo di energia.

C.G.A.

Condizioni Generali di Assicurazione che regolano il contratto

C.V.T.:

è l'acronimo di Corpi Veicoli Terrestri e identifica le garanzie accessorie alla R.C.A. (incendio, furto, kasko, ecc...)

Car Sharina:

servizio di mobilità urbana che consente agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti o ore, e pagando in ragione dell'utilizzo effettuato

Centro Servizi Società Telematica: (per brevità solo Centro Servizi): l'insieme delle infrastrutture tecnologiche utilizzate dalla Società Telematica e dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati dal dispositivo o dal contatore satellitare installato sul veicolo.

Circolazione:

il movimento, la fermata e la sosta del veicolo

Codice:

il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private

Contraente:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio e che, relativamente alla sezione

TuaSmartDrive/TuaBoxDrive, aderisce al contratto di comodato d'uso e di abbonamento ai servizi della Società Telematica.

Contratto:

il documento che prova il contratto di assicurazione. Relativamente a TuaSmartDrive/TuaBoxDrive il documento sottoscritto fra le parti che prova l'adesione ai servizi prestati dalla Società Telematica e casualmente collegato al contratto assicurativo

Contratto di assicurazione a distanza: il contratto di assicurazione stipulato tra TUA Assicurazioni S.p.A. e un Contraente nell'ambito di un sistema di vendita a distanza che, per tale contratto, impiega esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso

Costellazione GNSS:

l'insieme dei satelliti in orbita intorno alla terra, che consentono i servizi di localizzazione (definizione relativa alla sezione TUA SMART DRIVE).

Crash:

relativamente alla sezione TuaSmartDrive/TuaBoxDrive: incidente con impatto che abbia provocato per alcuni centesimi di secondo decelerazioni/accelerazioni almeno uguali o superiori alla soalia stabilita dalla Società Telematica di concerto con la

	Società.
Conducente:	colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione
Danno totale:	perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
Dispositivo TUA BOX DRIVE:	dispositivo elettronico di proprietà della Società avente al proprio interno un localizzatore GNSS, accelerometri; un modulo telefonico GSM-GPRS che permette il collegamento al Centro Servizi dove vengono inviati e registrati tutti i dati acquisiti
Dispositivo TUA SMART DRIVE:	dispositivo elettronico di proprietà della Società Telematica, avente al proprio interno un accelerometro/giroscopio ed un modulo di comunicazione Bluetooth Low Energy
Ebbrezza:	superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità
Fenomeno Elettrico:	I danni causati da correnti, scariche, sovratensioni o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica
Franchigia:	somma che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro
Furto:	sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri
Impresa di assistenza	impresa che gestisce il servizio di assistenza stradale (definizione relativa alla sezione TuaSmartDrive/TuaBoxDrive)
Incendio:	combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi
Incidente:	l'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili
Installatore convenzionato:	installatore scelto dal Contraente fra coloro che hanno ricevuto

	Telematica o da altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario
Invalidità permanente:	perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.
Legge:	il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private
Massimale:	l'importo fino a concorrenza del quale TUA presta l'assicurazione
Minimo non indennizzabile:	importo fisso che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile
Optionals:	elaborazioni fornite ed installate stabilmente dalla casa costruttrice del veicolo, con supplemento al prezzo base di listino
Polizza:	il documento che prova il contratto di assicurazione
P.R.A.	Pubblico Registro Automobilistico
Premio:	la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla Società
Proprietario:	l'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà
Pulsante assistenza:	pulsante disponibile su TuaSmartDrive/TuaBoxDrive, la cui pressione genera una richiesta di assistenza verso la Sala Operativa di Sicurezza.
R.C.A.:	Responsabilità Civile Auto
Rapina:	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri
Regolamento:	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni
Responsabilità concorsuale:	responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro
Responsabilità principale:	responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro
Rivalsa:	diritto che ha TUA di recuperare, nei confronti del Contraente o degli assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo

specifica formazione sulle tecniche di installazione dalla Società



	dell'assiculato di fisarcimento dei dafino
Sala Operativa di Sicurezza:	struttura attraverso la quale viene erogato, se previsto dal contratto, il servizio di: - ricerca del veicolo e il coordinamento con le Autorità e/o gli Istituti di Vigilanza, competenti a norma dell'art. 134 e seguenti del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, scelti dalla Società Telematica; - assistenza telefonica in caso di Crash e/o di pressione del Pulsante assistenza relativamente alla sezione TuaSmartDrive/TuaBoxDrive.
Scoperto:	parte del danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro
Scoppio:	repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione
SIM Card GSM o GSM-GPRS:	scheda di abbonamento telefonico, inserita all'interno del dispositivo, intestata alla Società Telematica ed utilizzata dalla stessa per il trasferimento dei dati al Centro Servizi.
Sinistro:	verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia
Sistemi ADAS:	acronimo di Advanced Driver Assistance Systems, ovvero Sistema Avanzato di Assistenza alla Guida. Si tratta di sistemi elettronici che supportano il guidatore avvertendolo in caso di situazioni di pericolo o emergenza al fine di limitare le possibilità di un incidente
Smartphone:	telefono cellulare con capacità di calcolo, di memoria e di connessione dati basato su un sistema operativo (iOS o Android) per dispositivi mobili.
Sostanze Stupefacenti o Psicotrope:	sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza
Terzi:	coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni
Tariffa:	i prezzi stabiliti da TUA in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto
TUA:	TUA Assicurazioni S.p.A.

dell'assicurato al risarcimento del danno

Per la sezione Assistenza ad integrazione e parziale modifica del "Glossario" valido per tutte le altre sezioni:

Assicurato: l'avente diritto indicato in polizza, pertanto il contraente, ovvero,

qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Simplo di Polizza, che conduce il Veicolo, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata all'utilizzo dello stesso.

Esclusivamente per gli articoli da Art.VD.7 a Art.VD.13, da Art.VE.23 a Art.VE.29, da Art.VF.28 a Art.VF.34 la definizione di Assicurato è estesa ai bambini di età inferiore a 4 anni regolarmente trasportati su appositi seggiolini omologati.

Struttura organizzativa:

la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno – che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con TUA Assicurazioni S.p.A. provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di TUA stessa, le prestazioni previste in polizza.

Contraente:

persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Decorrenza e

dalla data di pagamento del premio di polizza e per tutta la validità della stessa.

Estensione territoriale:

l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e all'Estero.

Furto:

il reato, previsto dall' art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Guasto:

danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incendio:

la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incidente:

evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Infortunio:

evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla



circolazione del veicolo assicurato.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all' Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di TUA

Assicurazioni, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.

Rapina: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da

chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene,

per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Sinistro: il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del

veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto, anche parziale o tentato, rapina anche tentata e che

determina la richiesta di assistenza.

Società: TUA Assicurazioni S.p.A.

Valore il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato dalla commerciale differenza tra le valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote

Professional" e i costi di riparazione.

Veicolo: autovettura ad uso privato – Autoveicolo trasporto promiscuo

Velocipede: bicicletta con due ruote, funzionante a propulsione

esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì comprese le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Non rientrano nella definizione di velocipede i risciò, i tandem e i monopattini.

Per la sezione Protezione Legale ad integrazione e parziale modifica del "Glossario" valido per tutte le altre sezioni:

· _____

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto

dall'assicurazione: il Proprietario, il Locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, il conducente autorizzato ed i

trasportati del veicolo indicato in polizza.

Fatto l'evento conseguente ad un fatto inaspettato, non previsto e non accidentale:

prevedibile, sempreché tale fatto non dipenda dal mancato rispetto di norme, leggi e regolamenti.

Tutela Leaale:

l'assicurazione Tutela Legale, ai sensi del D. L.vo 209/2005, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

Sinistro o caso assicurativo:

il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per il quale è prevista l'assicurazione.

Unico sinistro:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati ed in relazione ai quali la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti in tale fatto o controversia, a prescindere dal loro numero e dal danno da ciascuno di essi subito.

Per la sezione Protezione Conducente ad integrazione e parziale modifica del "Glossario" valido per tutte le altre sezioni:

Beneficiario: la persona fisica o giuridica designata dal Contraente, alla quale

TUA deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio con decesso dell'assicurato. In assenza di designazione specifica i Beneficiari

sono gli eredi legittimi o testamentari in parti uguali tra loro.

Circolazione: il movimento del veicolo, ivi compresa la sosta e la fermata dello

stesso.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che

produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalidità la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o Permanente: parziale, della capacità generica dell'assicurato allo svolgimento

di un qualsiasi lavoro proficuo.

Istituto di cura: ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente

> autorizzati in base ai requisiti di Legge e delle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le cliniche aventi

dietologiche ed estetiche.

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in istituto di cura,

documentata da cartella clinica finalizzata all'erogazione di

trattamenti terapeutici o chirurgici



TUA MOTOR AUTOVETTURE

Condizioni Generali di Assicurazione

Premessa

Le seguenti Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario, MOD. T_MOT1 2 ed. 01/2019 sono parte integrante del Set Informativo unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni MOD. MOT 1 DIP Ed. 10/2018
- DIP aggiuntivo Danni MOD. MOT 1 DIP+ Ed. 01/2019

Data aggiornamento: 01/01/2019.

Norme comuni a tutte le sezioni di polizza

Art. 1 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea.

L'assicurazione può essere estesa, su richiesta dell'assicurato, anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate (condizione speciale G).

L'Impresa procederà al risarcimento secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

Art. 2 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

Se al momento della stipula del contratto il Contraente rende dichiarazioni inesatte o incomplete relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o successivamente non comunica ogni variazione che comporta un aggravamento del rischio il pagamento del danno, fatto salvo i diritti dei terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dal codice civile (artt. 1892, 1893, 1894).

Art. 3 Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona

autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere effettuato all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, o a TUA.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente di TUA;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario TUA o l'agente in qualità di agente di TUA:
- contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Il premio, salvo i contratti di durata inferiore a 12 mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è stato concesso il frazionamento; in caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale.

Art. 4 Durata e proposta di rinnovo Il contratto ha una durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza **senza necessità di disdetta.**

TUA garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto di un eventuale nuovo contratto stipulato con TUA o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

TUA può formulare una proposta di rinnovo ed emette un avviso di scadenza del contratto con un preavviso di almeno 30 giorni.

Il contraente può manifestare la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto entro il 15° giorno successivo alla scadenza mediante il pagamento del premio propostogli da TUA e riceve i documenti di polizza senza ulteriori formalità.

Le indicazioni circa la nuova proposta di premio, sono disponibili presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza dello stesso

Il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente comporterà l'accettazione delle condizioni economiche proposte e la prosecuzione del rapporto assicurativo per un'ulteriore annualità.

Il contraente che alla scadenza intenda estendere le coperture assicurative, modificare quelle esistenti o eliminare alcune di esse dovrà stipulare un nuovo contratto.

Art. 5 Risoluzione del rapporto Fermo restando le indicazioni contenute nell'articolo precedente, le parti possono formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro di una comunicazione con lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza.

Art. 6
Vendita e
consegna in
conto vendita del
veicolo

Nel caso in cui il veicolo assicurato sia venduto o posto in conto vendita, **il Contraente è tenuto a informare TUA** e scegliere fra le seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro veicolo

Il venditore può rendere valida la polizza stipulata per il veicolo venduto o posto in conto vendita per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo familiare convivente e della stessa tipologia. In questo caso è necessario che il contraente:

- Distrugga il certificato e la carta verde (se prevista nel contratto) relativi al veicolo venduto o consegnato in conto vendita;
- Consegni idonea documentazione che comprovi la vendita del veicolo o il conto vendita.

Se la sostituzione comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.

b) Cessione del contratto

Il Contraente può cedere all'acquirente insieme al veicolo anche il contratto di assicurazione. TUA emette un'appendice di cessione rilasciando il nuovo certificato di assicurazione e la Carta Verde domandando l'eventuale conguaglio del premio, calcolato sulla base della tariffa in corso.

Il contratto ceduto non può essere sospeso o variato e sarà valido sino alla sua naturale scadenza.

Alla scadenza contrattuale non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Risoluzione del contratto

TUA restituisce il premio non usufruito al netto di imposte e contributi dal giorno di consegna della copia dell'atto di vendita o documento di prova dell'avvenuta consegna in conto vendita. Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, e la carta verde (se prevista nel contratto).

Se la vendita o la consegna in conto vendita sono successive alla sospensione del contratto, il rimborso decorre dalla data della sospensione del contratto.

TUA non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

Art. 7

Duplicato del

certificato della

Carta Verde

È possibile richiedere il duplicato del certificato e della carta verde, se prevista dal contratto, in caso di smarrimento, deterioramento, furto o distruzione presentando copia della relativa denuncia alle autorità competenti o autocertificazione del fatto.

A fronte di quanto sopra, TUA rilascia il duplicato del documento richiesto senza oneri a carico dell'assicurato.

Art. 7 bis – Obbligo distruzione Certificato e Carta Verde La disposizione contenuta nel presente paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di provvedere alla distruzione di certificato e carta verde (se prevista in contratto).

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da TUA ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 8
Sospensione di
garanzia/
Riattivazione
(esclusioni)

Sospensione

Il Contraente può richiedere la sospensione dell'assicurazione in corso di contratto che decorre dalle ore 24.00 e avviene tramite l'emissione di un'apposita appendice, che non può avere effetto retroattivo, sottoscritta dal Contraente.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, e la carta verde (se prevista nel contratto).

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una durata residua non inferiore a 15 giorni.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito da TUA.

Qualora il contratto sia stato stipulato nella forma "Bonus/Malus" o "Bonus/Malus con Franchigia" o "Pejus", il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Esclusioni

Non è consentita la sospensione per i contratti:

- di durata inferiore all'anno:
- amministrati con "libro matricola":
- in cui non è presente la garanzia RCA.

per l'assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.

Riattivazione

La riattivazione del contratto avviene, su richieste del Contraente, con l'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello sospeso con la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione.

Al momento della riattivazione il calcolo del premio viene determinato tenendo conto della tariffa in vigore alla data della riattivazione stessa.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi, non si procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

Art. 9
Risoluzione del
contratto per
furto, rapina o
appropriazione
indebita del
veicolo

In caso di furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo il Contraente deve informare TUA e consegnare copia della relativa denuncia. Il Contraente può optare per:

- a) Risolvere il contratto dal giorno successivo alla data di denuncia di furto o rapina. In tal caso TUA restituisce la parte del premio RCA corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua previa consegna di copia della citata denuncia. TUA detrae dal rimborso del premio RCA, gli eventuali premi relativi alle garanzie CVT da corrispondere nell'eventuale futura scadenza di frazionamento. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il Contraente sarà tenuto a corrispondere la relativa rata di premio con diritto dalla restituzione della parte di premio come disposto al comma precedente.
- Sostituire il contratto con altro veicolo di proprietà o di proprietà di un familiare convivente (art. 6 lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione).
- c) Sospendere il contratto (art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Art. 10
Distruzione,
demolizione o
esportazione del
veicolo

Nel caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a TUA fornendo attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione al P.R.A..

Il Contraente in tali circostanze ha la facoltà di scegliere una delle

seguenti soluzioni:

- a) Sostituzione con altro veicolo: il Contraente può chiedere che la polizza stipulata sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia. (art. 6 delle CGA)
- b) Risoluzione del contratto: il contratto si risolve con il rimborso della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della consegna dell'attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa del veicolo (o certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati).

Per i contratti di durata inferiore all'anno TUA non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Se demolizione, distruzione o esportazione definitiva sono successive alla sospensione del contratto, il rimborso decorre dalla data effetto della sospensione.

- Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, e la carta verde (se prevista nel contratto).
- Sospendere il contratto: (art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Art. 11 Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto a TUA l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 12 Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

Art. 13 Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da TUA.

Art. 14 Divieto di Cessione del Credito

Ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, le parti pattuiscono che il Contraente e/o l'Assicurato non potrà cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso di TUA.

Tale consenso si intende già prestato, da parte dell'Impresa, nel caso di riparazione del veicolo presso la rete di carrozzerie convenzionate con l'Impresa stessa.



Art. 15 Rinvio alle norme

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente assicurazione, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Spazio lasciato volutamente vuoto

R.C. Auto - Autovetture

Condizioni generali

Art. 16 Cosa assicuriamo

- . TUA assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade pubbliche o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.
- La sosta, la fermata, la marcia del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.
- Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- Qualora installato ed omologato, sono inoltre compresi nella copertura assicurativa i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo e qualora venga dichiarato in polizza.
- 5. TUA inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni qualora siano espressamente richiamate. In questo caso, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali.
- 6. Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Art. 17 Estensioni della garanzia RCA Sono sempre incluse nella RCA le seguenti estensioni della garanzia:

1. la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei

veicoli in aree private;

- la responsabilità civile per i danni materiali e diretti a cose di terzi causati dal veicolo assicurato a seguito di incendio. Tale garanzia è prestata quando il veicolo non è in circolazione e con il limite di 25.000 € per anno assicurativo.
 - Sono comunque esclusi i danni determinati o agevolati da dolo dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- i danni prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei liquidi necessari al suo funzionamento. Tale garanzia è prestata quando il veicolo non è in circolazione e con il limite di 30.000 € per anno assicurativo:
- la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato per i danni da questi involontariamente cagionati a terzi, non trasportati, in conseguenza della circolazione nel limite del massimale RCA indicato in polizza;
- per gli autoveicoli adibiti a scuola guida l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'allievo conducente quando è alla guida, salvo durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- 6. per gli autotassametri o per le autovetture a noleggio con conducente, TUA assicura la responsabilità del Contraente, del proprietario (se persona diversa) e del conducente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento;
- 7. la responsabilità del Contraente, dell'Assicurato e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sull'autovettura e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni, nonché i danni all'autovettura.

Art. 18 Cosa non assicuriamo (esclusioni e rivalse)

La garanzia non è valida e TUA eserciterà, nei confronti del responsabile del danno e/o del proprietario del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro in ottemperanza alla Legge, ai terzi danneggiati nei seguenti casi:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. TUA rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nel solo caso di sinistri cagionati da conducente con patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, salvo che il mancato rinnovo entro tale termine sia conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato in occasione del sinistro stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo al momento del sinistro;
- b) danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo codice;
- c) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- d) nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente;
- e) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo:
- f) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
- g) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- h) se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione delle disposizioni degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada. TUA, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza limita, solamente per il primo sinistro, il proprio diritto di rivalsa

- all'importo di 2.000,00 euro indipendentemente dall'ammontare del danno.
- i) per i rischi derivanti dalla circolazione all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari;
- j) nel caso di veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale;

Nei precedenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, TUA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Ai fini dell'Assicurazione non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici dell'assicurazione il conducente del veicolo assicurato e limitatamente ai danni alle cose non sono considerati terzi i seguenti soggetti:

- il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasina;
- 2. il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- 3. ove l'assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

Le parti pattuiscono, che ai sensi degli artt. 1341 e 1342 comma 2 del Codice Civile, l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto a meno che TUA abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Art. 19 Cessione del Credito

Art. 20 Parametri di tariffazione

- La valutazione del rischio e la determinazione del premio sono effettuate sulla base dei criteri contenuti nella Tariffa predisposta e resa disponibile presso la sede dell'Agenzia ove è stato stipulato il contratto.
- Inoltre, viene tenuto conto della scelta operata dal Contraente tra una delle formule di personalizzazione del "tipo guida" sotto riportate:
 - GUIDA LIBERA: alla guida dell'autovettura è abilitato un qualsiasi conducente. Il proprietario del veicolo deve

- essere una persona fisica (personalizzazione valida per autovetture uso privato o promiscuo);
- GUIDA ESPERTA: alla guida dell'autovettura è abilitato un qualsiasi conducente che abbia un'età non inferiore a 26 anni compiuti e la patente idonea conseguita da più di 3 anni. Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica (personalizzazione valida per autovetture uso privato o promiscuo);
- GUIDA ESCLUSIVA: alla guida del veicolo è abilitato un solo conducente, identificato nella figura del proprietario con un'età non inferiore ai 26 anni. Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica (personalizzazione valida solo per autovetture uso privato o promiscuo);
- AZIENDA: alla guida del veicolo è abilitato un qualsiasi conducente. Il proprietario del veicolo deve essere una persona giuridica (personalizzazione valida solo per autovetture uso privato o promiscuo).
- 3. Il Contraente ha la possibilità di installare sulla propria autovettura un Dispositivo Satellitare denominato TUA SMART DRIVE o TUA BOX DRIVE aderendo all'opzione tariffaria "POLIZZA CONNESSA". In tal caso può scegliere tra una delle seguenti personalizzazioni del tipo guida:
 - GUIDA LIBERA: alla guida dell'autovettura è abilitato un qualsiasi conducente. Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica (personalizzazione valida per autovetture uso privato o promiscuo);
 - GUIDA DONNA: qualora la proprietaria dell'autovettura è una persona fisica di sesso femminile con un'età non inferiore ai 26 anni. Alla guida dell'autovettura è abilitato un qualsiasi conducente che abbia un'età non inferiore a 26 anni compiuti e la patente idonea conseguita da più di 3 anni (personalizzazione valida per autovetture uso privato o promiscuo);
 - GUIDA ESPERTA: alla guida dell'autovettura è abilitato un qualsiasi conducente che abbia un'età non inferiore a 26 anni compiuti e la patente idonea conseguita da più di 3 anni. Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica (personalizzazione valida per autovetture uso privato o promiscuo);
 - GUIDA AZIENDA: alla guida del veicolo è abilitato un qualsiasi conducente. Il proprietario del veicolo deve

essere una persona giuridica (personalizzazione valida per autovetture uso privato o promiscuo).

- 4. TUA eserciterà il proprio diritto di rivalsa per un importo pari a quanto liquidato da TUA con il massimo di 5.000,00 euro, nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona diversa da quelle autorizzate alla guida secondo la formula di personalizzazione tariffaria riportata in polizza.
- 5. Tuttavia la rivalsa non sarà esercitata nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità (come definito dall'art. 54 del Codice Penale), nel caso in cui il veicolo sia guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione o da un suo dipendente preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'assicurato abbia perso la disponibilità del vicolo a seguito di fatto doloso di terzi.

Sezione Opzione tariffaria "Polizza Connessa" (TUA SMART DRIVE/TUA BOX DRIVE) - Norme Comuni -

Art. 21
Opzione tariffaria
"Polizza
Connessa" (TUA
SMART DRIVE/TUA
BOX DRIVE) —
Caratteristiche e
requisiti per il suo
funzionamento

L'opzione tariffaria Polizza Connessa consente di beneficiare di una riduzione sul premio di tariffa. Per gli eventuali successivi rinnovi la possibile riduzione del premio di tariffa varia in base all'indice di merito (IDM) calcolato sulla base dei dati rilevati dal dispositivo e visualizzabili tramite l'applicazione per smartphone dedicata. Per scegliere l'opzione tariffaria Polizza Connessa è necessario che il contratto soddisfi i requisiti previsti dalla tariffa. Inoltre il Contraente:

- deve verificare presso il Punto Vendita o sul Sito della Società (www.tuaassicurazioni.it), che il proprio Smartphone (e quello dei conducenti) siano in possesso dei requisiti minimi per l'attivazione della suddetta applicazione per smartphone;
- entro 10 giorni lavorativi dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva deve installare TUA SMART DRIVE/TUA BOX DRIVE, e contestualmente scaricare sul proprio Smartphone l'applicazione dedicata. Solo in caso di TUA SMART DRIVE, deve impegnarsi a portare con sé il proprio Smartphone acceso e collegato al tag ad ogni viaggio e verificare che ogni conducente del veicolo oggetto del contratto, provveda a seguire il medesimo comportamento in merito all'applicazione per Smartphone appena descritta.
- deve connettere l'APP a TUA SMART DRIVE, indipendentemente dall'utilizzo del veicolo, almeno 1 volta 90 giorni prima della

scadenza del contratto

deve adempiere agli impegni contrattuali indicati nei successivi articoli.

Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.

La violazione degli impegni contrattuali assunti, comporta il venir meno dei presupposti per l'applicazione della presente tariffa, con le seguenti conseguenze:

- perdita del beneficio tariffario per l'intero periodo assicurativo in corso, determinato quale differenza tra il premio corrisposto e quello che sarebbe stato pagato in forza della tariffa/sconti RCA/CVT in vigore senza il dispositivo telematico, mediante la sostituzione del contratto o la regolarizzazione della posizione amministrativa tramite la richiesta di suddetta somma;
- la possibilità per la Società di esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovu to pagare al terzo in proporzione tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato;
- il venir meno del beneficio della riduzione del premio di tariffa associata all'indice di merito (IDM) per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

Per TUA SMART DRIVE, nel caso in cui la somma dei minuti di viaggio compiuti dal veicolo senza l'attivazione dell'applicazione per Smartphone sia superiore al 15% dei minuti totali di viaggio registrati nell'annualità di riferimento, il Contratto all'atto del rinnovo verrà assegnato all'IDM 5 indipendentemente dallo Stile dei Guida rilevato.

La Società, attraverso la Società Telematica, potrà effettuare controlli da remoto al dispositivo installato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del premio assicurativo.

Periodo di attivazione

Ai fini della determinazione dell'IDM saranno considerati solo i dati rilevati dal dispositivo telematico e, relativamente a TUA SMART DRIVE, trasmessi dallo Smartphone secondo i seguenti criteri:

- il primo periodo inizia dal giorno di installazione/attivazione del dispositivo telematico, e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione;
- il secondo periodo e gli eventuali successivi, hanno una durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del

periodo precedente.

Art. 22 Estensione territoriale

I servizi oggetto del presente contratto sono operativi nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. Il servizio di ricerca del veicolo è limitato agli Stati membri dell'Unione Europea e nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina.

Art. 23 Competenza territoriale Per le controversie, si rimanda a quanto disposto nell'omonimo articolo delle condizioni generali di assicurazione.

Art. 24 Indice di Merito (IDM)

Indice di merito (IDM)

L'IDM è l'indice rappresentativo dello stile di guida del cliente e si articola in 7 classi corrispondenti ciascuna a livelli di premio di tariffa decrescenti o crescenti.

I coefficienti di premio delle classi IDM sono indicati in tariffa.

a) stipulazione di un nuovo contratto

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe IDM 7 - Ingresso.

b) proposta di rinnovo

Per le annualità successive a quelle della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto della proposta di rinnovo, ad uno degli IDM che seguono sulla base dello stile di guida rilevato.

Il monitoraggio dello stile di guida prende in considerazione elementi di modalità di conduzione del veicolo quali ad esempio:

- percorrenza annua: calcolato come totale chilometri percorsi su base annua (quelli effettivi se la rilevazione è pari a 12 mesi, quelli stimati se il dispositivo è stato attivato per un periodo inferiore a 12 mesi)
- Km percorsi per tipo di strada/fascia oraria: calcolato come incidenza dei tipi strada e fasce orarie in cui si sono percorsi i chilometri di cui al punto 1;
- Limiti di velocità: percentuali di km percorsi oltre al limite prescritto dal Codice della Strada (+10 km/h)
- Accelerazioni/decelerazioni: percentuale di accelerazioni / decelerazioni oltre soglia per tipologia di strada

Di seguito gli IDM di rinnovo:

- IDM 1 Super
- IDM 2 Ottimo

- IDM 3 Buono
- IDM 4 Migliorabile
- IDM 5 Distratto
- IDM 6 Assenza Dispositivo/Applicazione

L'IDM 5 sarà applicato se si verifica uno dei due seguenti casi:

- vengano percorsi più del 15% dei minuti di viaggio totali del veicolo senza la possibilità di raccogliere i dati completi relativi allo stile di guida a causa della mancata ottemperanza degli obblighi contrattuali (quali, a titolo esemplificativo, il mancato collegamento tra Smartphone e dispositivo, la mancata attivazione GPS, il dispositivo scarico, ecc..);
- nel periodo di attivazione come definito all'art. 1, la Società abbia effettuato pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danno conseguenti a sinistri:
 - con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
 - con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

L'IDM 6 verrà applicato nel caso in cui il Cliente non ottemperi all'obbligo di installazione e attivazione del dispositivo telematico e relativa associazione dell'applicazione per Smartphone.

Per la determinazione della proposta di rinnovo in base all'IDM, si precisa che:

- qualora il periodo di attivazione di TUA SMART DRIVE/TUA BOX DRIVE risultasse inferiore ad un anno, ma comunque pari o superiore a 180 giorni, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
- qualora il periodo di attivazione del dispositivo risultasse inferiore a 180 giorni, o nel caso in cui l'ultima connessione App (solo per TUA SMART DRIVE) risalga a più di 6 mesi dal termine del periodo di osservazione, o nel caso in cui vengano percorsi meno di 500 chilometri annui, sarà applicato l'IDM 7 – Ingresso, salvo il caso in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'IDM 5 descritti in precedenza;

nel caso di sostituzione del veicolo verranno sommati tutti i rilevamenti nel periodo considerato anche se riferite a veicoli diversi.

Art. 25 Oggetto del contratto

Il Contratto, regolato dalle presenti Condizioni Generali ha per oggetto la fornitura di TUA SMART DRIVE/TUA BOX DRIVE, concesse dalla Società Telematica al Contraente in comodato gratuito e l'erogazione dei Servizi infotelematici indicati nello stesso e dettagliatamente descritti negli articoli successivi.

Trattasi di contratto accessorio al Contratto di assicurazione e causalmente collegato allo stesso.

Art. 26 Natura del contratto e durata

Il Contratto è stipulato contemporaneamente al Contratto di assicurazione emesso dalla Società, e ne ha la medesima durata. Tuttavia, nel caso di mancato rinnovo della polizza di assicurazione da parte del Contraente, quest'ultimo avrà comunque il diritto di chiedere la continuazione dei Servizi assumendosi l'obbligo di pagare il canone.

A tal fine il Contraente:

- autorizza la Società Telematica a richiedere alla Società comunicazioni in ordine alla sussistenza della polizza ovvero al suo mancato rinnovo o sospensione;
- autorizza la Società Telematica a contattarlo al fine di verificare se esso intenda procedere alla disinstallazione dei dispositivi o continuare a fruire dei servizi.

Il canone rappresenta il corrispettivo dei servizi pattuiti ed è corrisposto dalla Società alla Società Telematica.

Il pagamento del premio del Contratto di assicurazione esprime adesione del Contraente al contratto di comodato d'uso gratuito del dispositivo.

Il Contraente riconosce espressamente che i Servizi erogati dalla Società Telematica non costituiscono in alcun modo copertura assicurativa del veicolo.

Art. 27 Descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione

Condizioni per l'erogazione dei Servizi di:

- raccolta ed elaborazione dati;
- allarme automatico in caso di Crash;
- allarme in caso di pressione del Pulsante assistenza;

sono la corretta installazione e attivazione di TUA SMART DRIVE/TUA BOX DRIVE a bordo del Veicolo da parte del Contraente; solo in caso di TUA SMART DRIVE il suo utilizzo è vincolato all'utilizzo dell'Applicazione per Smartphone e il rispetto di quanto riportato

al successivo Art. 30.

L'attivazione dei Servizi sarà confermata al Contraente attraverso l'Applicazione per Smartphone

Il Contraente, firmando il Contratto:

- acconsente all'attivazione del dispositivo e rende possibile l'erogazione dei servizi elencati ai punti successivi;
- autorizza la Società Telematica a far intervenire la Sala Operativa di Sicurezza presso i competenti Organi di Polizia:
- autorizza la Società Telematica ad inoltrare, per il tramite del proprio Centro Servizi, la segnalazione di allarme per incidente/richiesta di soccorso alla Impresa di Assistenza.

Art. 27.1 Servizio di raccolta ed elaborazione dati Il dispositivo, installato e attivato sul Veicolo, (in caso di TUA SMART DRIVE congiuntamente all'Applicazione per Smartphone), effettua la raccolta dei seguenti dati:

- a) il tempo di uso (dalla rilevazione del movimento del veicolo);
- b) la posizione, la velocità, le accelerazioni e decelerazioni del Veicolo:
 - durante il viaggio;
 - in caso di eventuali Crash/Sinistri rilevati e/o di pressione del Pulsante assistenza ai fini dell'erogazione dei Servizi di cui agli Artt. 27.2 e 27.3;
 - occasionalmente ai fini della taratura di TUA SMART DRIVE, della verifica delle sue funzionalità e del suo utilizzo;
- c) l'accadimento di eventuali Crash/Sinistri;
- d) dati identificativi dello Smartphone utilizzato (solo per TUA SMART DRIVE);
- e) lo stile di guida.

Il servizio decorre dal momento di attivazione del dispositivo. Attraverso la scansione continua del dispositivo il Centro Servizi elabora i dati acquisiti e li mette a disposizione:

- del Contraente come indicato al punto 27.5;
- della Società per le proprie elaborazioni con finalità assicurative, per la valutazione e corretta gestione del rischio assicurato, tariffarie e per l'eventuale sviluppo di

servizi dedicati.

La sospensione della Polizza Assicurativa non implica il venir meno della rilevazione dei dati di cui al primo comma sino allo smontaggio del dispositivo.

Art. 27.2 Servizio di allarme automatico in caso di Crash

Il Servizio è erogato dal momento di attivazione del dispositivo (come meglio specificato all'articolo 7), ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno a condizione del rispetto di quanto riportato al successivo Art. 30.

In caso di rilevazione di un Crash, la Società Telematica provvede a:

- verificare la situazione risultante dall'elaborazione dei dati raccolti dal Centro Servizi;
- contattare il numero telefonico associato allo Smartphone utilizzato in combinazione con TUA SMART DRIVE al momento della rilevazione del Crash stesso (numero fornito in fase di attivazione dell'Applicazione per Smartphone) o contattare il numero telefonico fornito in fase di stipula della polizza assicurativa in caso di TUA BOX DRIVE.

Nel caso in cui durante il contatto telefonico riceva conferma del sinistro e della necessità di intervento, la Società Telematica:

- fornisce assistenza tecnica e informativa per le procedure da adottare in caso di incidente;
- richiede l'intervento dei soccorsi, inoltrando la segnalazione completa della posizione del veicolo all'Impresa di Assistenza Stradale, secondo le modalità dettagliate all'interno della Polizza Assicurativa.

In caso di mancato contatto telefonico, la Società Telematica, laddove valuti la sussistenza di una effettiva situazione di necessità sulla base di elementi obiettivi e riscontrabili, richiede l'intervento dell'Impresa di Assistenza, come descritto al punto precedente.

L'erogazione del Servizio potrà essere sospesa in caso di inserimento in manutenzione del dispositivo o nel caso di sospensione della polizza assicurativa.

Art. 27.3
Servizio di allarme
in caso di
pressione del
pulsante
assistenza

Il Servizio è erogato dal momento di attivazione del dispositivo, congiuntamente all'associazione/attivazione dell'Applicazione per Smartphone, ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno a condizione del rispetto di quanto riportato al successivo art.10. In caso di pressione del Pulsante assistenza il Centro Servizi, dopo adeguata verifica, contatta il numero telefonico associato allo Smartphone utilizzato in combinazione con TUA SMART DRIVE al

momento della richiesta di assistenza (numero fornito in fase di attivazione dell'Applicazione per Smartphone) o il numero telefonico fornito in fase di stipula della polizza assicurativa in caso di TUA BOX DRIVE.

Qualora si pervenga al riconoscimento di un allarme reale, la Società Telematica può:

- contattare le Forze dell'Ordine in caso di pericolo personale;
- provvedere ad inoltrare la richiesta di assistenza stradale, fornendo la posizione del veicolo, ove rilevata, all'Impresa di Assistenza.

Contrariamente, la Società Telematica provvede alla chiusura dell'intervento.

Le prestazioni di assistenza saranno erogate esclusivamente nel caso in cui ne sia stata confermata la necessità durante la conversazione telefonica con la Società Telematica.

Ove per qualsiasi motivo non venga instaurato il contatto telefonico ovvero non venga confermata la sussistenza di una situazione di pericolo o la richiesta di una prestazione di assistenza, la Società Telematica procede all'annullamento dell'allarme e provvede alla chiusura dell'intervento non intraprendendo alcuna ulteriore azione.

L'erogazione del Servizio potrà essere sospesa in caso di inserimento in manutenzione del dispositivo o nel caso di sospensione della polizza assicurativa.

Art. 27.4
Servizio di Ricerca
del Veicolo dopo
il furto totale o la
repina
(ESCLUSIVAMENTE
PER TUA BOX
DRIVE)

Condizione per l'erogazione del Servizio è la corretta installazione e attivazione di TUA BOX DRIVE a bordo del veicolo presso un Installatore Autorizzato dalla Società e il rispetto di quanto riportato al successivo art.30.

Il Servizio decorre dall'ora di attivazione di TUA BOX DRIVE, qualora quest'ultimo sia acquistato ed espressamente richiamato in polizza o sul certificato di assicurazione, ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno.

Per l'attivazione delle operazioni di ricerca del veicolo, qualora il Contraente non abbia ricevuto la prevista segnalazione automatica di allarme furto, deve contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza della Società Telematica ad uno dei numeri riportati sul contratto stipulato con la Società telematica e inviare, appena possibile, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. Al Contraente verranno inviate solo informazioni relative allo stato di gestione della pratica, mentre le

informazioni relative alla posizione del veicolo durante le operazioni di ricerca saranno comunicate solo alle Autorità di Polizia. Qualora il veicolo venga ritrovato, sarà cura della Sala Operativa di Sicurezza darne comunicazione al Contraente. È fatto espresso obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Sala Operativa di Sicurezza l'eventuale falso allarme furto per annullare la richiesta di intervento. La mancata comunicazione comporterà la diretta responsabilità

La mancata comunicazione comporterà la diretta responsabilità del Contraente per le conseguenze determinate dalla omessa comunicazione, nonché l'obbligo di rifondere la Società Telematica delle spese eventualmente sostenute.

L'erogazione del servizio potrà essere sospesa in caso di sospensione della polizza assicurativa.

Art. 27.5 Consultazione dati Il contraente o il conducente del veicolo se persona diversa, potrà accedere ai propri dati, tramite l'applicazione per Smartphone, necessaria per l'erogazione del servizio, quali a titolo esemplificativo:

- lo stile di guida;
- la localizzazione del veicolo;
- la visualizzazione degli ultimi percorsi effettuati.

Le informazioni di cui sopra potranno essere consultate puntualmente dal titolare dello Smartphone.

Qualora il contraente sia una persona giuridica, lo stesso si dichiara edotto della possibilità che il suo accesso ai predetti dati, potrebbe comportare, in relazione alla concreta organizzazione aziendale, l'obbligo di osservare le disposizioni di cui all'art.4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 28 Installazione, disinstallazione, reinstallazione e restituzione dei dispositivi

TUA SMART DRIVE:

La consegna al Contraente di TUA SMART DRIVE, unitamente a tutti i componenti necessari alla sua installazione, avverrà tramite spedizione all'indirizzo di consegna comunicato all'atto della sottoscrizione della Polizza Assicurativa:

Il Contraente è tenuto ad installare e attivare TUA SMART DRIVE e l'Applicazione per Smartphone, seguendo le istruzioni e le prescrizioni fornite dalla Società Telematica.

L'installazione del dispositivo dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva.

Le attività di installazione, attivazione e disinstallazione del dispositivo sono a cura del Contraente.

Nel caso di furto del Veicolo:

- senza ritrovamento dello stesso, l'installazione di un nuovo dispositivo su un altro Veicolo è considerato come una prima installazione.
- con ritrovamento dello stesso ma senza dispositivo,
 l'installazione di un nuovo dispositivo è considerato come una prima installazione. Il contraente è tenuto ad informare la Società Telematica e a fornire prova documentale della sottrazione indebita.

Le spese relative alla sostituzione/verifica di TUA SMART DRIVE in caso di guasto accertato dal Centro Servizi, sono a carico della Società Telematica, salvo accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Contraente, nel qual caso saranno a carico di quest'ultimo.

In caso di disinstallazione, il dispositivo viene custodito dal Contraente con le modalità e finalità di seguito riportate:

- variazione della polizza assicurativa per cambio Veicolo: il dispositivo viene conservato per essere reinstallato sul Veicolo subentrante:
- sospensione della polizza assicurativa a seguito di vendita, distruzione, demolizione oppure esportazione definitiva all'estero del Veicolo: il dispositivo viene conservato fino al momento della riattivazione della polizza assicurativa per essere reinstallato sul Veicolo subentrante.

In entrambi i casi il Contraente ha 10 giorni lavorativi per reinstallare il dispositivo sul nuovo veicolo.

Nei casi di cessazione del Contratto per qualsiasi causa, tra cui, a titolo esemplificativo:

- mancato rinnovo della polizza assicurativa;
- annullo della polizza assicurativa per qualsiasi causa intervenuta (ad es. per vendita del Veicolo);
- mancata riattivazione della polizza assicurativa a seguito di precedente sospensione della stessa;

il dispositivo deve venir restituito alla Società Telematica. La restituzione del dispositivo unitamente a tutti i componenti accessori, avverrà:

- tramite spedizione con raccomandata, a cura e spese del Contraente, all'indirizzo riportato sul contratto stipulato con la Società Telematica, riutilizzando la confezione originale di ricezione;
- previo contatto del cliente con il Centro Servizi, presso un

installatore convenzionato;

TUA BOX DRIVE:

Il Centro Servizi contatterà il cliente per concordare l'appuntamento con l'Installatore Autorizzato individuato all'atto della sottoscrizione del Contratto.

L'installazione di TUA BOX DRIVE dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva.

Il Contraente per ogni operazione di installazione, disinstallazione e/o reinstallazione del dispositivo è tenuto a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore autorizzato dalla Società Telematica, previo contatto telefonico con il centro Servizi ad uno dei numeri riportati sul contratto stipulato con la Società Telematica.

Le spese relative all'installazione del dispositivo sono a carico della Società, che le regolerà alla Società Telematica mediante accordi specifici. Nessun costo od onere potrà essere posto dall'Installatore autorizzato a carico del Contraente, ad eccezione di eventuali interventi richiesti specificatamente a quest'ultimo dal Contraente, esulanti dalla installazione o manutenzione o disinstallazione del dispositivo.

Nel caso di furto del veicolo:

- senza ritrovamento, l'installazione di un nuovo dispositivo su un altro veicolo è considerata come una prima installazione.
- con ritrovamento dello stesso ma senza dispositivo,
 l'installazione di un nuovo dispositivo è considerato come una prima installazione. Il Contraente è tenuto a informare la Società Telematica e a fornire prova documentale della sottrazione indebita.

Le spese relative alla:

- disinstallazione, per qualsiasi causa intervenuta, sono a carico della Società:
- disinstallazione (per sostituzione del veicolo) e reinstallazione su di un altro veicolo sono a carico della Società';
- sostituzione/verifica di TUA BOX DRIVE in caso di guasto accertato dal Centro Servizi della Società Telematica.

sono a carico della stessa, salvo accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Contraente, nel qual caso saranno a carico di quest'ultimo;

In caso di disinstallazione, il dispositivo viene custodito presso l'Installatore Autorizzato con le modalità di seguito riportate:

- sostituzione del veicolo: il dispositivo viene conservato fino al momento della reinstallazione:
- sospensione della polizza assicurativa con conseguente sospensione del contratto di abbonamento, a seguito di vendita, distruzione o demolizione del veicolo oppure per esportazione definitiva all'estero dello stesso: il dispositivo verrà conservato fino al momento in cui il Contraente riattiverà la Polizza Assicurativa su di un altro veicolo sul quale verrà reinstallato; scaduto il periodo massimo di sospensione previsto dalla Polizza Assicurativa, il dispositivo verrà ritirato dalla Società Telematica;
- annullamento della polizza assicurativa: il dispositivo viene conservato fino al ritiro da parte della Società Telematica.

Art. 29 Mancata restituzione dei dispositivi TUA SMART DRIVE/TUA BOX DRIVE Eccettuato il caso di furto del Veicolo, documentato tramite copia della denuncia alle Forze dell'Ordine, e salva la facoltà di cui al comma successivo, il Contraente è sempre tenuto alla restituzione dei dispositivi, anche se non funzionanti, entro 45 giorni dal verificarsi della causa che ha generato la cessazione della Polizza Assicurativa.

Il Contraente, nel medesimo termine di cui al comma precedente, avrà facoltà di acquistare i dispositivi corrispondendo alla Società Telematica la somma, a titolo di prezzo della compravendita, pari a:

- euro 35,00 più IVA per TUA SMART DRIVE;
- euro 95,00 più IVA per TUA BOX DRIVE.

Sarà cura ed onere del Contraente, sempre nel medesimo termine di 45 giorni, perfezionare la compravendita, provvedendo all'acquisto ed al pagamento del dispositivo accedendo al sito internet riportato sul contratto stipulato con la Società Telematica. Qualora, a seguito di uno dei seguenti eventi, riportati a titolo esemplificativo:

- cessazione della Polizza Assicurativa:
- furto del dispositivo purché non originato dal furto consumato o tentato del veicolo,

il Contraente non restituisca il dispositivo secondo quanto riportato

all'art. 29 e, nei casi in cui restituisse il dispositivo:

- non funzionante;
- funzionante ma oltre il termine dei 45 giorni;

sarà tenuto a corrispondere alla Società Telematica, nei 15 giorni successivi allo scadere del termine di cui al primo comma, a titolo di risarcimento danni, una somma pari a euro 200,00 più IVA. Nella determinazione dell'importo, si è tenuto conto sia del valore dei dispositivi al momento dell'evento, sia degli oneri della Società per l'attivazione della procedura di 'recupero forzoso' dei dispositivi medesimi. Sulla somma dovuta saranno calcolati gli interessi previsti dalla legge.

La Società Telematica, in caso di mancato pagamento dell'importo di cui al comma precedente sarà costretta ad agire giudizialmente con conseguente obbligo del Contraente di rimborsare la Società Telematica, in aggiunta alle somme di cui al comma precedente, anche tutte le spese legali eventualmente sostenute.

Il Contraente prende atto che la mancata restituzione del dispositivo può comportare, ove ne ricorrano le condizioni, la responsabilità di cui all'Art. 646 c.p.

Condizioni per il corretto funzionamento del dispositivo ed operatività dei servizi

Art.30

Fermo quanto riportato ai successivi punti 30.1, 30.2 e 30.3, una volta installate ed attivate, TUA SMART DRIVE, congiuntamente all'Applicazione per Smartphone, e TUA BOX DRIVE:

- a) registrano e trasmettono i dati relativi all'uso del veicolo in base ai parametri tempo/luogo;
- b) registrano e trasmettono i dati di eventuali Crash/Sinistri;
- c) permettono al Centro Servizi di inoltrare all'Impresa di Assistenza una segnalazione di allarme unitamente ai dati di localizzazione del Veicolo;
- d) TUA BOX DRIVE consente la raccolta dei dati di localizzazione del veicolo, ai fini delle operazioni di ricerca del veicolo, a seguito del Furto Totale o Rapina segnalati dal Contraente.

Art. 30.1 Condizioni per il corretto funzionamento di TUA SMART DRIVE

Le condizioni principali per il corretto funzionamento sono:

- corretta installazione ed attivazione del dispositivo e della Applicazione per Smartphone da parte del Contraente secondo le indicazioni fornite dalla Società Telematica;
- sufficiente disponibilità di carica della batteria interna del dispositivo e dello Smartphone, operazioni di cui è

- responsabile il Contraente o, se diverso, l'effettivo Conducente;
- utilizzo del dispositivo in combinazione con l'Applicazione per Smartphone, tramite connessione Bluetooth Low Energy;
- corretta operatività della rete di telefonia mobile nonché delle linee telefoniche di rete fissa:
- attivazione e funzionamento dei servizi di localizzazione sullo Smartphone e della costellazione GPS, per consentire la localizzazione del veicolo sul territorio;
- disponibilità e corretta operatività di una connessione dati sullo Smartphone utilizzato in accoppiamento con TUA SMART DRIVE:

adempimento, da parte del Contraente, di quanto indicato nel successivo articolo "Condizioni per la corretta Operatività dei Servizi".

Art. 30.2 Condizioni per il corretto funzionamento di TUA BOX DRIVE Le condizioni principali per il corretto funzionamento sono:

- corretta installazione del dispositivo presso un installatore autorizzato;
- corretto funzionamento della costellazione GPS, che consente la localizzazione del veicolo sul territorio;
- corretta operatività della rete di telefonia mobile nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
- presenza di segnale GPS e GSM nel caso il veicolo si trovi all'interno di garage, tunnel, ecc. In tali circostanze può accadere che non ci sia copertura di tutti i segnali e quindi può verificarsi la non corretta visibilità del veicolo per la sua ricerca e per la rilevazione dei dati;
- adempimento, da parte del Contraente, di quanto indicato nel successivo articolo "Condizioni per la corretta Operatività dei Servizi".

Art. 30.3 Condizioni per la corretta operatività dei Servizi L'operatività dei Servizi è subordinata ad una corretta installazione/attivazione di TUA SMART DRIVE, della Applicazione per Smartphone o di TUA BOX DRIVE, alle condizioni per il loro corretto funzionamento come riportate nei precedenti Artt. 30.1 e 30.2 ed al rispetto delle successive condizioni:

 il Contraente è tenuto a controllare che tutti i dati riportati sulla Polizza Assicurativa e sul certificato di installazione siano esatti;

- il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ed alla Società Telematica l'eventuale cambiamento dei dati e dei recapiti telefonici, atti a consentire la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei Servizi;
- in caso di guasto e/o di mancato funzionamento di TUA SMART DRIVE, il Centro Servizi informerà in tempi brevi il Contraente mediante SMS o altre modalità e lo stesso dovrà attenersi alle indicazioni fornitegli per il ripristino e/o la sostituzione del dispositivo entro il termine prefissato;
- in caso di guasto o di mancato funzionamento di TUA BOX DRIVE, il Centro Servizi informerà in tempi brevi mediante SMS o con altri mezzi il Contraente, il quale dovrà recarsi dall'installatore prescelto entro il termine prefissato per la verifica e manutenzione del sistema. In caso di impossibilità ad osservare il termine comunicato, il Contraente è tenuto a fissare il nuovo appuntamento con lo stesso installatore od altro installatore autorizzato, indicato dal Centro Servizi:
- il Contraente ha l'obbligo di non intervenire di TUA SMART DRIVE in caso di malfunzionamenti, ma dovrà informarne tempestivamente la Società Telematica;
- il Contraente ha l'obbligo di non intervenire direttamente o indirettamente su TUA BOX DRIVE e le sue componenti. Ogni intervento sulla stessa deve essere condotto da personale autorizzato dalla Società Telematica, la quale non risponderà delle conseguenze derivanti dalla non osservanza di quanto precisato e si riserva il diritto di risoluzione immediata del contratto tramite comunicazione scritta al Contraente ed alla Società;
- il Contraente è tenuto contattare il Centro Servizi al fine di verificare il corretto funzionamento di TUA SMART DRIVE dopo un incidente, o comunque dopo eventi che possano aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al dispositivo;
- il Contraente è tenuto a recarsi presso un installatore autorizzato al fine di verificare il corretto funzionamento di TUA BOX DRIVE dopo un incidente, dopo un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al dispositivo o alla sua installazione nonché dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione sul veicolo svolte da

personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati, qualora sia stato oggettivamente constatato che tali riparazioni abbiano interessato le parti installate:

- aggiornamento del data base cartografico dell'intero territorio nazionale. Il Centro Servizi opera con cartografia disponibile sul mercato; è possibile comunque che non tutto il territorio nazionale ed extranazionale sia adeguatamente riportato, così da non poter garantire un corretto posizionamento del Veicolo per cause non direttamente dipendenti dalla Società Telematica;
- in caso di interventi manutentivi sul Veicolo che richiedano la rimozione del dispositivo, per evitare la registrazione di dati non pertinenti, si richiede al Contraente di contattare la Società Telematica (al numero verde 800 933399 da rete fissa italiana o al numero +39 0861 1757075 da rete mobile o dall'estero), per l'inserimento in manutenzione del dispositivo. Al termine dei lavori, per rendere nuovamente operativi il dispositivo, il Contraente dovrà ricontattare la Società Telematica.

Art. 31 Esonero da responsabilità ed esclusioni

Il Contraente, prima di procedere al ritiro del veicolo presso l'Installatore autorizzato a seguito di installazione di TUA BOX DRIVE, è tenuto a verificarne le condizioni e, conseguentemente, ad apporre la propria firma sul Certificato di installazione, che verrà trattenuto dall'Installatore autorizzato.

La Società Telematica è espressamente esonerata da qualsivoglia pretesa e/o responsabilità per danni a TUA SMART DRIVE derivanti dalla non corretta installazione, manutenzione o disinstallazione di TUA SMART DRIVE stessa, dei quali il Contraente risponde pienamente.

La Società Telematica è espressamente esonerata da qualsivoglia pretesa e/o responsabilità per danni derivanti dalla non corretta installazione, manutenzione o disinstallazione di TUA BOX DRIVE, dei quali l'Installatore autorizzato risponderà direttamente nei confronti del Contraente.

La Società telematica è altresì esonerata da qualsivoglia responsabilità per i danni cagionati al Veicolo in occasione delle operazioni di installazione, manutenzione o disinstallazione del dispositivo.

Resta inteso che in nessun caso la Società Telematica potrà essere

considerata responsabile per interruzioni o limitazioni dei Servizi erogati, derivanti dalle seguenti cause:

- disposizioni di Legge o disposizioni amministrative sopravvenute;
- provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
- modifiche effettuate dal Contraente a TUA SMART DRIVE
- modifiche effettuate dal Contraente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS contenuta in TUA BOX DRIVE:
- mancanza di copertura della rete di telefonia mobile, di una connessione dati, o della Costellazione GNSS;
- danni causati al dispositivo da terzi non autorizzati;
- incidente con contestuale distruzione o grave danneggiamento del dispositivo;
- mancato intervento delle Autorità competenti a seguito di segnalazione della Sala Operativa di Sicurezza;
- mancato rispetto di quanto previsto all'art. 10 che precede;
- relativamente a TUA SMART DRIVE e all'Applicazione per Smartphone:
- a) disinstallazione dell'Applicazione per Smartphone;
- b) mancata attivazione del collegamento Bluetooth;
- c) mancata attivazione della localizzazione GPS:
- d) mancata attivazione del collegamento dati;
- e) batteria dello Smartphone in modalità risparmio energetico o scarica;
- batteria del dispositivo esaurita;
- rimozione dal veicolo del dispositivo.

Inoltre la Società Telematica si riserva di non intervenire a fronte di cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo:

- terremoti ed altre calamità naturali;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo

Art. 32 Periodi di osservazione della sinistrosità Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

 primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 33
Facoltà di
rimborsare
l'importo liquidato
da TUA a titolo
definitivo per uno
o più sinistri

Il Contraente o l'Assicurato può rimborsare a TUA, alla scadenza del contratto, l'importo di uno o più sinistri liquidati a titolo definitivo da TUA nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente.

In caso di sinistro/i liquidato/i sulla base della disciplina del "risarcimento diretto" l'Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Agente TUA) alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. in qualità di gestore della Stanza di Compensazione, sita in via YSER, 14 00198 ROMA, l'effettivo ammontare del/i risarcimento/i e corrisponderne il/i relativo/i importo/i direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima. A seguito dell'informativa ricevuta dalla Stanza di Compensazione di avvenuto rimborso dell'importo del/i sinistro/i, TUA procederà a riclassificare il contratto.

La facoltà del presente articolo sussiste anche in caso di risoluzione del rapporto.

Art. 34
Come
denunciare un
sinistro

- La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'art. 143 della Legge (constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistri), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso.
- 2. La denuncia di sinistro deve essere inviata a TUA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità; a fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, TUA ha diritto di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'applicazione dell'art. 144 della Legge, in ragione del pregiudizio sofferto.
- L'assicurato deve far seguire alla denuncia nel più breve tempo possibile i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
- 4. In caso di incidenti stradali con controparti estere la richiesta di risarcimento per danni dalla circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della Carta Verde, può essere inoltrata dall'assicurato oltre

che al responsabile del sinistro anche all'Impresa di Assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.

Art. 35 Risarcimento diretto – Come denunciare un sinistro

- Come previsto dalla "procedura di risarcimento diretto" (di cui all'art. 149 della Legge e al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/06), per i sinistri nei quali l'assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, la richiesta di risarcimento, dei danni subiti dal veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni permanenti non superiori al 9%) del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente a TUA anziché alla compagnia del responsabile.
- La "procedura di risarcimento diretto" è operativa a condizione che:
 - si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto;
 - dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose o lesioni di lieve entità ai loro conducenti;
 - le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD.
- 3. La richiesta può essere inoltrata dal danneggiato:
 - con lettera raccomandata A.R. a TUA o con consegna a mano all'Agenzia che ha stipulato il contratto;
 - via e-mail: richiestadannicard.tua@cattolicaassicurazioni.it;
 - via telefax: 045-6833620
- Per i danni al veicolo ed alle cose la richiesta deve contenere i seguenti elementi:
 - i nomi deali assicurati;
 - le targhe dei due veicoli coinvolti;
 - la denominazione delle rispettive imprese;
 - la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
 - le generalità di eventuali testimoni:
 - l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia;
 - il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del

danno.

- 5. Il danneggiato può ottenere da TUA il risarcimento dei danni:
 - in 60 giorni se alla richiesta di risarcimento danni viene allegato il modulo di constatazione amichevole compilato in ogni sua parte e firmato da uno solo dei conducenti
 - in 30 giorni se alla richiesta di risarcimento danni inoltrata con raccomandata A. R., viene allegato il modulo di constatazione amichevole compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.

In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato.

- 6. Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
 - l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
 - l'entità delle lesioni subite;
 - la dichiarazione di cui all'art. 142 della Legge circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
 - l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
 - l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

In tal caso il danneggiato può ottenere il risarcimento dei danni in 90 giorni se, unitamente alla richiesta inoltrata con raccomandata A.R., saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell'Impresa e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dalla constatazione amichevole.

- 7. In tutti i casi la Società, anche tramite la sua rete agenziale, fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.
- 8. Qualora sussistano i requisiti previsti, TUA provvederà, per conto della compagnia del responsabile, a risarcire direttamente all'assicurato i danni subiti. Qualora il sinistro non sia gestibile attraverso la procedura di risarcimento diretto, TUA provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'assicurato e a

trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.

Art. 36 Gestione delle vertenze

- TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati.
- TUA non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali
 o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di
 multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
 L'assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio
 allorché la procedura lo richieda.
- TUA ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno ovvero di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'applicazione dell'art. 144 della Legge, in ragione del pregiudizio sofferto in conseguenza del comportamento difforme dell'assicurato.

Art. 37 Attestato di rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, 1. indipendentemente dalla prosecuzione rapporto assicurativo, TUA consegnerà l'attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo assicurato per via telematica. L'attestato di rischio è messo a disposizione del contraente e di eventuali aventi diritto, se persone diverse dal contraente (quali il proprietario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario), in formato elettronico almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, nella sezione riservata ai Clienti 'La TUA Area Personale' sul sito www.tuaassicurazioni.it a cui potrà accedere con le credenziali già in suo possesso o che potrà richiedere utilizzando il codice cliente (CUI) seguendo le istruzioni indicate nel sito.

In alternativa è possibile richiedere l'Attestazione di Rischio, sempre in forma telematica, inviando una email al nostro Servizio Clienti all'indirizzo **servizioclienti@tuaassicurazioni.it**, indicando la targa del veicolo, il nominativo e il codice fiscale.

Qualora si desidera è possibile richiedere comunque una stampa dell'Attestazione di Rischio rivolgendosi al suo Intermediario; il documento cartaceo ha solamente finalità

informativa, e non sarà utilizzabile per stipulare un nuovo contratto.

- L'attestato di rischio contenente:
 - la denominazione di TUA;
 - il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di contraente persona giuridica;
 - il nominativo e codice fiscale del proprietario ovvero di altro avente diritto;
 - il numero del contratto di assicurazione:
 - i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
 - la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
 - la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
 - la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
 - l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
 - la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
 - gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.
- 3. L'attestazione, nel caso in cui il contratto stesso sia stato stipulato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" contiene altresì:
 - la classe di merito di provenienza e quella di

assegnazione del contratto per l'annualità successiva;

- la classe di merito di Conversione Universale (denominata in seguito C.U.) di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva secondo le norme di cui alle condizioni speciali BM - BMF.
- 4. Qualora il periodo di osservazione risulti concluso e si sia verificata una delle seguenti circostanze:
 - furto del veicolo;
 - esportazione definitiva all'estero;
 - consegna in conto vendita;
 - demolizione:
 - cessazione definitiva della circolazione

TUA consegna l'attestato di rischio al Contraente e se persona diversa, all'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario).

5. Inoltre nel caso di veicolo in leasing o dato a noleggio a lungo termine e purché la durata di tali contratti non sia inferiore a 12 mesi, l'attestato di rischio può essere rilasciato all'effettivo utilizzatore del veicolo, purché abbia provveduto al riscatto del veicolo acquisendone la proprietà. L'attestato di rischio potrà essere rilasciato contestualmente al riscatto e in tal caso sarà relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa.

Art. 38

Casi di non
rilascio
dell'attestato di
rischio

Nei casi di:

- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno:
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato; TUA rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione.

Condizioni Speciali R.C. Auto

Premessa

L'assicurazione dei rischi di natura facoltativa indicati nelle sottoestese Condizioni Speciali è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché, ove applicabili, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti le singole garanzie. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe e ferme le ulteriori esclusioni espressamente previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge.

<u>Le condizioni speciali sono operative soltanto se espressamente richiamate in polizza</u>

Condizione Speciale C

Rinuncia alla rivalsa per veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali Preso atto che l'autovettura assicurata, adibita a uso privato o trasporto promiscuo, è data in uso dalla Società proprietaria o da quella locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, TUA, a parziale deroga dell'Art. 18, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola Società proprietaria o locataria:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Tuttavia l'assicurazione non è operante nel caso in cui la Società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Condizione speciale G

Carta Verde

L'assicurazione vale anche per gli Stati facenti parte del sistema della carta verde le cui sigle internazionali indicate sulla stessa non siano barrate.

TUA procederà al risarcimento secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

Condizione speciale I

Danni provocati da veicoli identificati e non assicurati con RCA (solo per autovetture uso privato) Nel caso di incidente stradale avvenuto con altro veicolo identificato ma privo di regolare copertura assicurativa RCA come previsto dalla Legge, TUA provvederà, nel caso di esclusiva responsabilità del veicolo non assicurato, all'indennizzo dei danni materiali subiti dal veicolo assicurato a condizione che esista un verbale dell'Autorità intervenuta sul luogo dell'incidente.

In questo caso l'assicurato cederà a TUA, sino all'ammontare dell'importo ricevuto, il proprio diritto di credito nei confronti del responsabile civile.

La condizione è operante esclusivamente se sono coinvolti solo due veicoli.

Condizione Speciale - L

Responsabilità civile per fatto di figli minori (solo per autovetture uso privato) A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di polizza, TUA limita fino all'importo di 250 € il proprio diritto di rivalsa per danni arrecati ai terzi, trasportati e non, dalla circolazione purché avvenuta all'insaputa dello stesso, del veicolo condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e con lui

Condizione Speciale - N

Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

Condizione Speciale - O

Rinuncia alla rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone

Condizione

speciale - R Risarcimento in forma specifica

conviventi.

TUA, a parziale deroga dell'Art.18:

- rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di veicolo guidato in stato di ebbrezza.
- limita il proprio diritto di rivalsa a 5.000 euro indipendentemente dall'ammontare del danno, nel caso di veicolo guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

TUA, a parziale deroga dell'art. 18 lettera a) e lettera g), rinuncia al diritto di rivalsa:

- qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo assicurato sia persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni vigenti, tranne il caso in cui il conducente non abbia mai conseguito nessuna abilitazione alla guida del veicolo;
- qualora al momento del sinistro il veicolo assicurato sia guidato da persona in possesso di patente idonea a norma delle disposizioni vigenti ma scaduta;
- qualora il sinistro abbia comportato lesioni a terzi trasportati sul veicolo assicurato, quando il trasporto avvenga in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
- Il Contraente, si obbliga a consentire a TUA di risarcire il danno in forma specifica, facendo riparare il veicolo assicurato presso una carrozzeria o un'autofficina convenzionata con TUA.

2. Tale obbligo si ha solo se:

- il sinistro rientri nella procedura del risarcimento diretto prevista dalla normativa vigente;
- non risulti alcuna responsabilità dell'assicurato;
- la carrozzeria o l'autofficina convenzionata con TUA sia ubicata non oltre 30 chilometri dal luogo del sinistro.
- L'elenco delle carrozzerie e autofficine convenzionate è disponibile sul sito www.tuaassicurazioni.it o contattando l'Agenzia presso la quale è in corso il contratto.
- Qualora la carrozzeria o l'autofficina convenzionata con TUA sia ubicata ad oltre 30 chilometri dal luogo del sinistro e/o residenza, il Contraente potrà riparare il veicolo presso una struttura di sua fiducia.
- Salvo il caso sopra indicato, se il Contraente ripara il veicolo presso una carrozzeria o un'autofficina non convenzionata e

chiede il rimborso delle spese sostenute (risarcimento per equivalente) avrà diritto alla liquidazione del danno secondo parametri per la quantificazione (costo orario della manodopera, costo dei pezzi di ricambio e tempari) applicati dalla carrozzeria o autofficina convenzionata più vicina al luogo del sinistro.

6. Qualora successivamente alla riparazione del veicolo presso la carrozzeria o l'autofficina convenzionata si sia accertata nell'accadimento del sinistro una percentuale di responsabilità a carico del conducente del veicolo assicurato, il Contraente sarà tenuto a corrispondere direttamente alla carrozzeria o all'autofficina la parte dei costi di riparazione del veicolo che sarà a suo carico in relazione alla nuova percentuale di responsabilità oppure sarà tenuto a rimborsare detta parte a TUA ove quest'ultima abbia già provveduto al pagamento.

Condizione Speciale - B

TUA Bonus Protetto (solo per autovetture uso privato) Fatto salvo quanto previsto dalla condizione speciale BM o BMF, ai fini dell'evoluzione della classe di merito interna, la Compagnia non terrà conto del Malus che derivi dal primo sinistro penalizzante pagato nel periodo di osservazione del contratto e, pertanto:

- in assenza di ulteriori sinistri, la classe di merito interna non subirà alcuna evoluzione rispetto alla classe dell'annualità precedente;
- per i sinistri successivi al primo che diano luogo all'applicazione del Malus, la classe di merito interna verrà determinata secondo le "Tabelle delle regole evolutive classi interne" senza tener conto del primo sinistro penalizzante.

Restano fermi i criteri di evoluzione della classe di merito "C.U." secondo le disposizioni vigenti.

Nel caso di rinnovo dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 4 – Durata e proposta di rinnovo, per le annualità successive alla prima, la presente condizione aggiuntiva potrà essere mantenuta esclusivamente in assenza di sinistri penalizzanti nell'ultimo periodo di osservazione

Condizione Speciale - V

Vincolo a favore dell'ente finanziatore o di Società di leasing

- In caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della Società di leasing indicata in polizza, TUA si obbliga per tutta la durata del vincolo a favore di dette Società a:
 - non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate, se non con il consenso dell'ente o Società vincolataria o Società di leasing;

- comunicare all'ente o Società vincolataria o Società di leasing ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia:
- comunicare all'ente o Società vincolataria o Società di leasing con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento dell'eventuale premio di assicurazione scaduto relativo scadenze intermedie, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di Legge;
- non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o auasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'ente o Società vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'ente o Società vincolataria fin d'ora autorizzata Contraente.
- Resta inteso che l'Impresa assicuratrice potrà dare regolare 2. disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all'ente o Società vincolataria o Società di leasing con lettera raccomandata.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla Società di leasing nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Limitatamente alle autovetture, resta altresì inteso che, nel caso siano operanti le garanzie di CVT, i valori assicurati saranno aggiornati annualmente in base a quanto previsto all' art. 32 "Adequamento automatico del valore assicurato" Condizioni Generali di Assicurazione.

Condizione speciale - BM

Bonus/Malus Autovetture

autoveicoli

uso privato e

Premessa

Questa forma tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti dall'Art. 32 e che si articola in 33 classi di merito

trasporto promiscuo corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella delle "Classi di Merito TUA" che seque:

Tabella dei livelli di premio								
11	0,4748	1	0,5162	10	0,7201	19	1,3000	
1H	0,4757	2	0,5300	11	0,7430	20	1,7290	
1G	0,4766	3	0,5471	12	0,7780	21	1,9750	
1F	0,4775	4	0,5593	13	0,8150	22	2,3160	
1E	0,4784	5	0,5794	14	0,8750	23	2,6400	
1D	0,4793	6	0,6069	15	0,9350	24	3,0000	
1C	0,4802	7	0,6180	16	1,0000			
1B	0,4918	8	0,6400	17	1,0815			
1A	0,5035	9	0,6787	18	1,1660			

Evoluzione B/M – Impatto % Bonus sulla tariffa							
Da 1H a 11	-0,19%	Da 4 a 3	-2,18%	Da 15 a 14	-6,42%		
Da 1G a 1H	-0,19%	Da 5 a 4	-3,47%	Da 16 a 15	-6,50%		
Da 1F a 1G	-0,19%	Da 6 a 5	-4,53%	Da 17 a 16	-7,54%		
Da 1E a 1F	-0,19%	Da 7 a 6	-1,80%	Da 18 a 17	-7,25%		
Da 1D a 1E	-0,19%	Da 8 a 7	-3,44%	Da 19 a 18	-10,31%		
Da 1C a1D	-0,19%	Da 9 a 8	-5,70%	Da 20 a 19	-24,81%		
Da 1B a 1C	-2,36%	Da10 a 9	-5,75%	Da 21 a 20	-12,46%		
Da 1A a 1B	-2,32%	Da11 a 10	-3,08%	Da 22 a 21	-14,72%		
Da 1 a 1A	-2,46%	Da 12 a 11	-4,50%	Da 23 a 22	-12,27%		
Da 2 a 1	-2,60%	Da 13 a 12	-4,54%	Da 24 a 23	-12,00%		
Da 3 a 2	-3,13%	Da 14 a 13	-6,86%				

a) Stipulazione di un nuovo contratto

- All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 19 (C.U. 14) della sopra riportata "Tabella dei livelli di premio" se relativo a veicolo:
 - a) immatricolato al P.R.A. per la prima volta:
 - b) assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;
 - già assicurato con TUA, posto in conto vendita e mancato buon fine dell'incarico di vendita.
- Il Contraente è tenuto a fornire copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.
- 3. Qualora la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di 3 o più mesi antecedente all'effetto del contratto, il Cliente è tenuto a fornire dichiarazione di non aver circolato nel periodo tra la data di

immatricolazione e la data di effetto del contratto.

- Relativamente alla lettera c) il Contraente è tenuto a fornire copia del documento attestante l'incarico in conto vendita e copia del documento di restituzione del veicolo per mancato buon fine del citato incarico.
- Qualora non vengano presentati i documenti di cui ai commi precedenti, il contratto è assegnato alla classe interna 24 (C.U. 18).
- In deroga a quanto sopra, il contratto è assegnato alla classe di merito 19 (CU14) qualora il veicolo oggetto del contratto risulta immatricolato da meno di un anno rispetto alla data di effetto del contratto
- 7. Se presente un'ulteriore autovettura nel nucleo familiare, in ottemperanza a quanto indicato dalla Legge 40/2007, il contratto è assegnato alla medesima classe CU dell'autovettura già assicurata anche con un'altra Compagnia. In tal caso il Contraente è tenuto a fornire:
 - stato di famiglia;
 - copia della carta di circolazione e/o del certificato di proprietà dell'autovettura già assicurata;
 - copia della carta di circolazione e/o del certificato di proprietà dell'autovettura da assicurare:
 - eventuale trasferimento di proprietà dell'autovettura da assicurare.

I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo, della medesima tipologia, del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.

b) Veicolo già assicurato

- Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato in precedenza con la forma tariffaria Bonus/Malus:
 - a) presso TUA, il contratto è assegnato alla classe di assegnazione indicata sull'attestazione rilasciata da TUA stessa;
 - b) presso altra Impresa, il contratto è assegnato alla classe di assegnazione CU l'assegnazione della classe di merito CU avverrà utilizzando l'attestazione di rischio acquisita telematicamente, attraverso l'accesso alla Banca Dati e convertita in base alla "Tabella di conversione" di seguito riportata:

CLASSE CU	CLASSE DI	CLASSE CU	CLASSE	CLASS	CLASSE DI
	MERITO		DI MERITO	E	MERITO
	TUA		TUA	CU	TUA

1	1 / 1C	7	10	13	16
2	2	8	11	14	19
3	3	9	12	15	20
4	4	10	13	16	21
5	6	11	14	17	22
6	7	12	15	18	24

- 2. Nel caso in cui l'attestazione riporti la classe C.U. 1 come classe di assegnazione e la tabella della sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare è totalmente valorizzata e non vi sono anni con N.A. (non assicurato) e/o N.D. (non disponibile) e non risultino sinistri pagati, il contratto è assegnato alla classe di merito interna 1C; diversamente il contratto è assegnato alla classe di merito interna 1.
- 3. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato in precedenza con la forma tariffaria diversa da Bonus/Malus e sull'attestazione di rischio non sia specificata la classe C.U. di assegnazione, la collocazione alla classe C.U verrà eseguita sulla base delle seguenti regole:

Anni senza sinistri	Classe di merito		
5	9		
4	10		
3	11		
2	12		
1	13		
0	14		

Una volta determinata la classe CU, quest'ultima sarà convertita come previsto dalla "Tabella di conversione" indicata alla lettera b) punto 1.

In presenza di sinistri pagati e/o pagati con responsabilità principale riportati nella tabella della sinistrosità pregressa, si applica la classe di merito determinata sulla base della tabella di cui al punto precedente per il n. di anni indenni da sinistri. Alla classe così determinata si applica una maggiorazione di 2 classi per ogni sinistro pagato o riservato se con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso). Nel caso in cui la tabella della sinistrosità pregressa riportasse delle annualità con l'indicazione NA (non assicurato) o ND (non disponibile), le stesse non potranno essere considerate utili ai fini della determinazione della classe di merito C.U.

4. Qualora il contraente, o se persona diversa il proprietario, voglia usufruire della classe di merito di un veicolo venduto, posto in conto vendita, colpito da furto totale, demolito o esportato definitivamente all'estero e tali eventi si sono verificati in data successiva o uguale alla scadenza del periodo di osservazione riportato sull'attestazione di rischio, il nuovo veicolo (della medesima tipologia) di sua proprietà, o di proprietà di un familiare convivente, potrà essere assicurato previa consegna dei seguenti documenti:

- copia di un documento da cui si evinca l'avvenuta vendita, messa in conto vendita, denuncia di furto, demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo riportato sull'attestato di rischio:
- copia del libretto di circolazione del veicolo da assicurare.
- 5. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno (polizza temporanea), il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo, e il contratto è assegnato:
 - alla classe di merito C.U. indicata sul precedente contratto temporaneo;
 - alla classe di merito interna sulla base di quanto previsto al punto 1b.
 - Qualora sul contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e classe interna 19.
- 6. Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, TUA acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni, e richiede al contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli arti 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU e della classe interna sulla base delle disposizioni di cui alla sezione b). Qualora il contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la società non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati.
- 7. In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati ed impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, TUA richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al punto 6 per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, TUA potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In difetto TUA assegna il contratto alla classe di merito 24 (CU 18).
- 8. Relativamente ai punti 6 e 7 TUA verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla

- riclassificazione del contratto.
- 9. Qualora il veicolo venga ceduto da una pluralità di soggetti ad uno solo di essi, il nuovo proprietario potrà usufruire della classe di merito indicata sull'attestato di rischio presentando una dichiarazione di rinuncia dell'attestazione di rischio e del relativo bonus/malus maturato da parte dei comproprietari cedenti.
- Qualora il veicolo venga ceduto al coniuge in comunione dei beni, questi potrà usufruire della classe di merito C.U. indicata sull'attestazione di rischio presentando un'autocertificazione che attesti il regime di comunione dei beni;
- 11. Qualora l'attestato di rischio venga rilasciato per un veicolo sul quale:
 - sia stato esercitato il diritto al riscatto seguito leasing, il recupero della classe di merito a favore dell'effettivo utilizzatore del veicolo stesso potrà essere effettuato qualora venga presentata la copia del libretto di circolazione con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà;
 - sia stato stipulato un contratto di noleggio a lungo termine (non inferiore a 12 mesi), il recupero della classe di merito a favore dell'effettivo utilizzatore del veicolo stesso o di altro veicolo di sua proprietà potrà essere effettuato presentando copia del libretto di circolazione e dichiarazione di utilizzo in via continuativa del veicolo da parte del contraente del precedente contratto assicurativo.

Qualora contestualmente all'esercizio di riscatto nel caso di leasing, l'effettivo utilizzatore voglia assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà in luogo del veicolo indicato sull'attestato di rischio, il recupero della classe di merito è ammesso qualora la documentazione di cui sopra sia integrata del libretto di circolazione del nuovo veicolo.

12. Qualora il veicolo sia cointestato e l'avente diritto non risulta indicato nell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, per usufruire della classe di merito indicata sull'attestazione di rischio, dovrà fornire copia del libretto da cui si evinca che risultava essere cointestatario del veicolo già dalla data di effetto dell'ultima annualità assicurativa precedente. In caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe 10, (C.U. 14).

c) Revisione della classe di merito

 L'assegnazione alla classe di merito 14 (C.U. 18), è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria / integrativa che siano state

- rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data
- L'eventuale differenza di premio risultante sarà conguagliata da TUA entro la scadenza del contratto.

d) Veicolo assicurato all'estero

- Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 19 (C.U. 14), a meno che il Contraente o l'avente diritto se persona diversa dal Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero, che consenta l'assegnazione alle classi C.U. e interna come disciplinato dalla lettera b) primo e secondo punto.
- La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
- 3. In tal caso al nuovo contratto deve essere allegato:
 - la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero;
 - libretto riportante la reimmatricolazione del mezzo in Italia, da cui si desuma inequivocabilmente che si tratta dello stesso veicolo a cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede.
- In mancanza della consegna di tali documenti il contratto verrà assegnato alla classe 24 (C.U. 18).

f) Proseguimento del rapporto assicurativo

- Qualora il cliente accetti la proposta di rinnovo di cui all'art. 4, per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate a seconda che TUA abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danni consequenti a sinistri:
 - con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

"Tabella delle regole evolutive classi interne"

Classe di merito di provenienza	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"			
	Nessun	SINISTRI		

	sinistro	1	2	3	4 o più
11	11	1A	8	15	19
1H	11	1	9	15	20
1G	1H	2	10	16	20
1F	1G	3	11	16	20
1E	1F	4	12	17	20
1D	1E	5	13	18	20
1C	1D	6	14	18	20
1B	1C	7	14	18	20
1A	1B	8	15	19	20
1	1A	9	16	20	20
2	1	10	17	20	21
3	2	11	18	20	22
4	3	12	19	20	22
5	4	13	19	20	23
6	5	14	20	20	24
7	6	15	20	21	24
8	7	15	20	21	24
9	8	15	20	22	24
10	9	15	20	22	24
11	10	16	20	23	24
12	11	16	20	24	24
13	12	17	21	24	24
14	13	18	21	24	24
15	14	19	22	24	24
16	15	20	23	24	24
17	16	21	24	24	24
18	17	21	24	24	24
19	18	22	24	24	24
20	19	24	24	24	24
21	20	24	24	24	24
22	21	24	24	24	24
23	22	24	24	24	24
24	23	24	24	24	24

"Tabella delle regole evolutive classe C.U."

Classe di	Classe di collocazione C.U. in base ai sinistri "osservati"							
merito	0	1	2	3	4 o più			
C.U.	sinistri	Sinistro	sinistri	sinistri	sinistri			
01	1	3	6	9	12			

02	1	4	7	10	13
03	2	5	8	11	14
04	3	6	9	12	15
05	4	7	10	13	16
06	5	8	11	14	17
07	6	9	12	15	18
08	7	10	13	16	18
09	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

g) Passaggio senza seguito o pagamento di un sinistro successivamente riaperto

- 1. Qualora un sinistro, già posto a riserva, sia successivamente eliminato come senza seguito, TUA, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, assegnerà il contratto alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto. TUA procede inoltre al conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.
- Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società provvederà ad aggiornare l'attestazione di rischio sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banda Dati.
- 3. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle "tabelle delle regole evolutive" di cui al punto f) con i conseguenti conguagli del premio.
- 4. Alla scadenza annuale del contratto il Contraente ha la facoltà di rimborsare l'importo liquidato a titolo definitivo come previsto

dall'Art. 33.

5. In entrambi i casi la Società rilascerà al contraente/proprietario, o al proprietario se persona diversa dal contraente, una nuova attestazione del rischio, ai sensi dell'art. 29 delle Condizioni Generali, previa restituzione di quella rilasciata precedentemente.

h) Sostituzione del contratto

- In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.
- La sostituzione per cambio veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.
- Qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente e il veicolo dato in conto vendita non venga successivamente venduto, per riassicurare lo stesso veicolo dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe 19 (C.U. 14) ai sensi di quanto previsto alla lettera a) della presente condizione speciale (BM).
- È possibile mantenere la classe di merito C.U. e la classe di merito interna TUA in tutti i casi in cui la sostituzione:
 - non dà luogo a variazione del proprietario;
 - dà luogo a variazione del proprietario e il nuovo proprietario è il coniuge in comunione di beni;
 - dà luogo a variazione del proprietario in conseguenza del passaggio di proprietà: da una pluralità di soggetti ad uno solo di essi, o a favore dell'utilizzatore nel caso di leasing o noleggio a lungo termine (non inferiore a 12 mesi).
- È possibile mantenere la classe di merito interna TUA in tutti i casi in cui la sostituzione dà luogo a variazione del proprietario e il nuovo proprietario è un familiare convivente con il proprietario indicato sul contratto sostituito;
- In tutti i casi in cui è possibile mantenere la classe di merito C.U. e/o della classe interna TUA al contratto dovrà essere allegata idonea documentazione. Pertanto:
 - qualora il familiare convivente usufruisca del diritto al mantenimento della classe di merito interna, lo stesso dovrà produrre autocertificazione dello stato di famiglia;
 - qualora il coniuge in comunione dei beni usufruisca del diritto al mantenimento della classe di merito, lo stesso dovrà produrre autocertificazione del regime patrimoniale;

- qualora il passaggio di proprietà avvenga da una pluralità di soggetti ad uno solo di essi dovrà essere allegata dichiarazione di rinuncia al bonus/malus maturato sottoscritta dai comproprietari uscenti;
- qualora si tratti di passaggio a favore dell'utilizzatore dovrà essere allegata copia del libretto del veicolo assicurato e/o da assicurare.

Condizione
Special BMF

"Bonus/Malus con Franchigia"

Autovetture uso privato e autoveicoli trasporto promiscuo

Premessa

Questa forma tariffaria oltre a prevedere riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti dall'Art. 32, prevede il pagamento da parte del Contraente e in solido del proprietario, di una franchigia fissa dell'importo riportato in polizza, ferme le norme e le regole evolutive riportate nella condizione speciale "BM – Bonus/Malus".

Rischi diversi

Premessa

Ogni singola garanzia della sezione "Rischi diversi" è disciplinata dalle norme specifiche ad essa relative, nonché, ove applicabili, dalle "Norme comuni a tutte le sezioni di polizza" e dalle seguenti norme comuni.

Le seguenti garanzie sono operative soltanto se espressamente richiamate in polizza e qualora ne sia stato pagato il relativo premio.

Norme comuni alle sezioni diverse da R.C. Auto

Art. 39 Estensione territoriale L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e Principato di Monaco nonché per tutti gli altri Stati dell'Unione europea e per Croazia, Liechtenstein, Svizzera e Andorra.

Qualora sia stipulata anche la copertura Responsabilità civile da circolazione, l'assicurazione vale altresì per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) qualora presente in polizza.

Art. 40
Adeguamento
automatico del
valore assicurato

- Ad ogni scadenza di rinnovo e/o alla scadenza annuale del rateo iniziale, TUA, limitatamente alle autovetture, provvederà ad adeguare automaticamente il valore assicurato al valore commerciale del veicolo determinato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote Professional" e, di conseguenza, il relativo premio. L'operazione verrà effettuata da TUA utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.
- Ciò avverrà anche nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti pari o inferiore al valore commerciale come sopra determinato.
- 3. L'adequamento automatico non sarà effettuato:
 - quando il valore del modello dell'autovettura non è pubblicato dalla rivista "Quattroruote Professional";
 - quando all'atto dell'emissione la marca e il modello non sono stati selezionati dai listini della rivista "Quattroruote Professional".
- E' comunque diritto del Contraente di richiedere che venga stabilito un valore diverso. In quest'ultimo caso, si procederà a stipulare un nuovo contratto sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente.

Art. 41 Denunce di sinistro

- L'assicurato deve dare avviso del sinistro a TUA entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.
- Con la denuncia del sinistro sarà richiesta l'indicazione della data, del luogo, dell'ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio).
- Nella denuncia dovrà essere indicato il luogo dove è custodito il veicolo, attenendosi a quanto previsto dal successivo Art. 45.
- 4. In caso di incendio, furto, rapina o comunque di sinistro di origine presumibilmente dolosa, deve essere fatta tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità del danno. Copia di tale denuncia è da allegare alla denuncia di sinistro.

Art. 42
Determinazione
dell'ammontare
del danno

 Premesso che si considera danno totale il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto siano pari o superiori al valore commerciale del veicolo al

- momento del sinistro, l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
- Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote Professional" per i veicoli in esso indicati, mentre per quelli non ricompresi in tali listini si farà riferimento alla valutazione pubblicata da Eurotax giallo.
- Gli optional e gli accessori sono compresi in tale valore. Si dovrà quindi tener conto della diminuzione di valore del veicolo o del degrado delle sue parti al momento del sinistro in rapporto al loro valore di listino.
- 4. Il danno totale relativo ad autovetture uso privato, limitatamente ai 12 mesi successivi la data di prima immatricolazione, sarà liquidato senza tener conto del degrado d'uso, con riferimento al valore di listino e nei limiti della somma assicurata sempre salvo il disposto dell'art. 1907 C.C.
- 5. Il danno parziale, limitatamente alle autovetture uso privato o agli autoveicoli trasporto promiscuo, sarà liquidato senza tenere conto del degrado d'uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione degli pneumatici, della batteria, della selleria, della capote, della linea di scarico (marmitta) e del motore.
- Il valore dei pezzi di ricambio, relativi a pneumatici, batteria, selleria, capote, linea di scarico e motore, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.
- Relativamente alla sola garanzia "Kasko", qualora sottoscritta, si conviene invece che:
 - in caso di danno totale si dovrà sempre tener conto della diminuzione di valore del veicolo o del degrado delle sue parti al momento del sinistro in rapporto al loro valore di listino;
 - il danno parziale, limitatamente alle autovetture uso privato o agli autoveicoli uso promiscuo, che si verifica entro 5 anni dalla data di prima immatricolazione, sarà liquidato senza tenere conto del degrado d'uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione degli pneumatici, della batteria, della linea di scarico (marmitta) e del motore. L'indennizzo non potrà comunque superare il valore

commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro. Il danno parziale, limitatamente alle autovetture uso privato o agli autoveicoli uso promiscuo, che si dopo 5 anni dalla data di immatricolazione, sarà liquidato tenendo conto del degrado d'uso su ogni pezzo di ricambio,

- Sono esclusi i danni derivanti da privazione d'uso, mancato 8. godimento o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa; le spese di ricovero e custodia del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo.
- 9. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
- 10. Se la somma assicurata copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro. TUA risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta, secondo quanto previsto dall'art. 1907 cod. civ.
- 11. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. Qualora il beneficiario dell'indennizzo sia una Società di leasing e l'importo assicurato sia comprensivo di I.V.A., l'indennizzo liquidabile alla Società di leasing comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo nel caso di cessione di credito al locatario, in proporzione al rapporto tra i canoni pagati fino al momento del sinistro e i canoni complessivi.

Art. 43 Scoperto e franchigia

> minimo, o della franchigia, che resterà a carico dell'assicurato. 1.

Art. 44 Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti.

Quando la garanzia è convenuta con scoperto o con franchigia,

TUA corrisponde all'assicurato la somma liquidabile a termini di

polizza sotto deduzione dello scoperto, con relativo eventuale

2. Le parti hanno, tuttavia, la facoltà di nominare un perito ciascuna regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti assicurativi al fine di determinare il danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla liquidazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo. Qualora. tuttavia. non vi sia accordo sull'individuazione del terzo perito, questo è nominato dal

- presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede la residenza del Contraente. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria.
- 3. I periti devono decidere entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all'eventuale nomina di un terzo perito.

Art. 45
Riparazionisostituzioni in
natura delle cose
danneggiate

- TUA ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.
- L'assicurato, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare o far effettuare altre riparazioni prima di avere ricevuto il consenso di TUA.
- 3. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'assicurato, tale consenso non avviene entro 15 giorni lavorativi dalla data della denuncia di sinistro, questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso di TUA.
- 4. In tal caso l'Assicurato deve comunaue:
 - conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna:
 - presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.

Art. 46
Pagamento
dell'indennizzo

- 1. Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.
- 2. Nel caso di danno furto parziale con asportazione di parti del

veicolo, a richiesta di TUA, l'assicurato dovrà produrre la fattura d'acquisto del pezzo di ricambio o l'eventuale ricevuta del pezzo usato recuperato presso un centro di rottamazione veicoli.

- 3. Nel caso di danno totale:
 - per le garanzie incendio e Kasko, a richiesta di TUA, l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al P.R.A del veicolo;
 - per la garanzia incendio copia del verbale dei vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra autorità;
 - per la garanzia furto, la liquidazione avrà luogo a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia di sinistro e per questo l'assicurato deve produrre a TUA i seguenti documenti:
 - originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A. o certificato cronologico relativi al veicolo rubato;
 - originale del certificato di proprietà e dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato rilasciato al P.R.A. e, relativamente ai veicoli non iscritti al P.R.A., copia del certificato di avvenuta cessazione dalla circolazione per perdita di possesso rilasciata dalla Motorizzazione:
 - procura notarile a vendere, nonché la fattura d'acquisto e/o la carta di circolazione rilasciata da Stato estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;
 - dichiarazione d'impegno, in caso di ritrovamento del veicolo ad estinguere il debito con l'erario o a rientrare in possesso del veicolo con restituzione dell'indennizzo:
 - documentazione riguardante la cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
 - 6. tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali e duplicati del veicolo; in caso di mancanza di una o più chiavi si richiede copia della denuncia di smarrimento effettuata presso le autorità con data antecedente al furto. TUA è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice o a società specializzate. TUA è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

Art. 47 Recuperi

1. L'assicurato è tenuto ad informare TUA non appena abbia

notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

- Recupero del veicolo prima del pagamento dell'indennizzo: TUA risponde dei danni a norma dell'Art. 42 e seguenti. In tal caso, TUA si riserva la facoltà di richiedere che venga effettuata la radiazione del veicolo.
- 3. Recupero dopo il pagamento dell'indennizzo: l'assicurato ha la facoltà di scegliere se procedere alla vendita del veicolo tramite TUA oppure se rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo a TUA. Nel primo caso l'assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo, mettendo a disposizione i documenti necessari, sottoscrivendo procura a vendere a favore di TUA ed agevolando le operazioni connesse. Nel secondo caso, l'assicurato deve provvedere a rimborsare l'importo riscosso a titolo di indennizzo. Tuttavia se TUA ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato, decurtato delle spese sostenute per poterne rientrare in possesso, viene ripartito nella stessa proporzione fra TUA e assicurato.

L'assicurato deve comunicare a TUA l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente sezione. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910, secondo comma c.c.

Condizioni Speciali CVT

Premessa

L'assicurazione dei rischi di natura facoltativa indicati nelle sottoestese Condizioni Speciali è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché, ove applicabili, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti le singole garanzie. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe e ferme le ulteriori esclusioni espressamente previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge.

Le condizioni speciali sono operative soltanto se espressamente richiamate in polizza.

Incendio

Art. H.1 Cosa assicuriamo TUA indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal

veicolo identificato in polizza, inclusi gli optional e gli accessori, causati da: incendio (combustione con sviluppo di fiamma libera), azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Qualora espressamente richiamata in polizza la prestazione in forma a "primo rischio assoluto", l'indennizzo avverrà fino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ. richiamata dall'Art. 42

Art. H.2 Cosa non assicuriamo Sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma:
- 2) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività:
- i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- i danni determinati o agevolati da dolo dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'assicurato.

Fenomeni naturali

Art. I.1 Cosa assicuriamo TUA indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, inclusi gli optional e gli accessori,

se hai scelto la garanzia nella forma "BASE"

causati da:

- grandine
- trombe d'aria, uragani bufere e tempeste

Sono esclusi i sinistri avvenuti in occasione di allagamenti, alluvioni, tracimazioni di acqua, fango, frane, caduta di massi e smottamento.

Per ogni sinistro indennizzabile sarà applicato lo scoperto indicato in polizza.

Art. 1.1 bis

Cosa assicuriamo
se hai scelto la
garanzia nella
forma "ESTESA"

Qualora la garanzia sia prestata nella forma "ESTESA", TUA indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, inclusi gli optional e gli accessori, causati da:

- grandine;
- trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste e le cose da essi trasportate:
- alluvioni e inondazioni:
- allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acaua

Sono esclusi i sinistri avvenuti in occasione di frane, caduta di massi e smottamenti.

Per ogni sinistro indennizzabile sarà applicato lo scoperto indicato in polizza.

Art. 1.2 Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma:
- i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, , terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- i danni determinati o agevolati da dolo dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone

da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;

- i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'assicurato:
- sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- 8) danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
- danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani (tale esclusione è valida solo per la forma "BASE");
- 10) caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani.

Furto e rapina

Art. J.1 Oggetto della garanzia TUA indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, gli optional e gli accessori, a seguito di:

- furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato (forma "Totale");
- furto o rapina, consumati o tentati. Sono compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso (forma "Totale e parziale").

La garanzia è estesa ai danni diretti subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate.

La garanzia, secondo quanto indicato in polizza, può essere prestata con applicazione di uno scoperto o di una franchigia per ogni sinistro indennizzabile.

Per i veicoli dotati di antifurto satellitare, che usufruiscono dello sconto previsto dalla tariffa, la garanzia opera con lo scoperto del 25% nel caso di:

- mancata installazione dell'impianto;
- mancata attivazione all'abbonamento ai servizi di sicurezza valido per la durata del rapporto assicurativo;
- guasto dell'impianto.

Per gli autotassametri, il valore assicurato complessivo degli

accessori non può superare il 15% del valore assicurato degli stessi.

Art. J.2 Esclusioni

Dalla garanzia sono esclusi:

- i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave (es.: furto avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- i danni subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose non assicurate che si trovino all'interno della stessa.

Atti vandalici

Art. K.1 Oggetto della garanzia

TUA indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza in occasione di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei sinistri che comportino contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio o vandalismo.

Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato lo scoperto indicato in polizza.

Art. K.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma:
- i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia

nucleare o di radioattività:

- 3) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose:
- i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- 5) i danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'assicurato;
- i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli in area pubblica e/o privata;
- nel caso di atti vandalici e dolosi in genere, l'assicurazione non è operante qualora sulla parte danneggiata dal veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.

Cristalli

Art. L.1 Oggetto della garanzia TUA assicura i danni materiali e diretti derivanti all'assicurato dalla rottura dei cristalli del veicolo identificato in polizza, dovuta a causa accidentale o fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia o con altro contratto emesso separatamente con TUA (incendio, furto, eventi socio politici, eventi atmosferici, kasko). La garanzia opera fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, per sinistro e per anno assicurativo ed indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono comprese in tale importo anche le spese di riparazione e installazione dei nuovi cristalli.

Sono inoltre comprese nei limiti del massimale della garanzia cristalli le spese sostenute per la ricalibratura dei Sistemi ADAS.

Le riparazioni/sostituzioni eseguite presso i centri non convenzionati con TUA, saranno rimborsate con l'applicazione di una franchigia di 250,00 € per sinistro.

I centri convenzionati sono:

- Doctor Glass (Numero verde 800.10.10.10)
- Carglass (Numero verde 800.42.22.16)
- Vetrocar (Numero verde 800.00.80.80)
- Puntoglass (Numero verde 800.14.50.29)

- Glassdrive (Numero verde 800.01.06.06)
- Motorglass (Numero verde 800.10.11.12)

Art. L.2 Esclusioni

La garanzia non è valida per:

- danni esclusivamente di natura estetica, che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del cristallo;
- i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli:
- i danni a gruppi ottici o a specchietti retrovisori interni ed esterni:
- i danni causati a seguito di un fatto o evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto;
- i danni conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi.

Kasko

Art. M.1 Oggetto della garanzia

TUA, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli optional stabilmente fissati sul veicolo, forniti ed installati dalla casa costruttrice, a seguito di:

- collisione con altro veicolo a motore identificato (forma Collisione");
- collisione con altro veicolo a motore, urto contro ostacoli mobili o fissi, ribaltamento o uscita di strada (forma "Totale") avvenuti durante la circolazione in aree pubbliche o private;
- collisione con altro veicolo a motore identificato a seguito del quale il veicolo subisce danni complessivi di importo superiore all'80% del valore commerciale (Forma "Collisione Danno Totale"); rimangono pertanto esclusi i danni inferiori o parziali.

La garanzia, secondo quanto indicato in polizza, è prestata con applicazione di uno scoperto o di una franchigia per ogni sinistro indennizzabile.

Art. M.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada;
- i danni conseguenti a furto (consumato e tentato), rapina, ed incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento:
- i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo,

sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;

- i sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- i danni determinati da dolo dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida o per la riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- i danni alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- 7) i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada. L'esclusione è operante anche se sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa per la garanzia R.C.A.;
- 8) i danni subiti da veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;
- 9) i danni subiti da veicoli con targa in prova;
- i danni subiti da veicoli dati a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
- i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.

Scaccia pensieri

Art. N.1 Rimborso oneri fiscali TUA, in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, si impegna a corrispondere:

 l'importo degli oneri fiscali relativo all'assicurazione della sezione R.C. Auto, per il periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio già pagata; la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;

La garanzia **non è operante** qualora il furto sia determinato o agevolato da dolo o colpa grave (esempio: furto avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. N.2 Ripristino degli airbag La garanzia è prestata fino a di 500 € per anno assicurativo per il ripristino degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza a seguito della loro attivazione per incidente da circolazione con veicolo identificato. La garanzia è prestata se il danno non è stato risarcito dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.

Art. N.3 Soccorso vittime della strada La garanzia è prestata fino a 250 € per i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso, o da un certificato dell'Autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente che dovrà essere presentato a TUA entro il 7° giorno dall'avvenimento dannoso.

Art. N.4 Fenomeno elettrico La garanzia è prestata fino a 250 € per anno assicurativo per i danni verificatisi a seguito di fenomeno elettrico. Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altri fonti di luce e per la batteria

Art. N.5 Spese per la duplicazione della patente di avida TUA, in caso di furto, rapina, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di 150 € per sinistro.

Art. N.6 Spese per documenti a seguito di furto totale TUA si impegna a corrispondere le spese sostenute dal Contraente, a seguito di furto totale o rapina del veicolo identificato in polizza, per ottenere presso la competente Amministrazione:

- il certificato di perdita di possesso;
- l'estratto cronologico generale o storico del P.R.A.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di 150 € per sinistro.

Art. N.7 Smarrimento o sottrazione dei TUA si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, anche nel caso si renda necessaria la reimmatricolazione del veicolo, dietro presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle competenti Autorità.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di 150 € per sinistro.

Art. N.8 Danni da roditore TUA si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza provocati dalla presenza occasionale di roditore all'interno del mezzo.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di 1.500 € per anno e per sinistro con un minimo non indennizzabile di 150 €.

Art. N.9 Urto con animali selvatici o randagi TUA si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto a seguito di urto con animali selvatici o randagi.

Alla denuncia di sinistro di cui all'Art.33, il Contraente dovrà allegare copia del verbale delle autorità intervenute sul posto o qualora quest'ultime non siano intervenute, copia della denuncia fatta all'Autorità competente relativa alla collisione con l'animale selvatico o randagio.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 2.500 € per anno e per sinistro con un minimo non indennizzabile di 250 €.

Inconvenienti furto

Art. P.1 Perdita o sottrazione chiavi In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in polizza, TUA rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di 250 € per evento previa presentazione di regolare fattura.

Art. P.2

Danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate

TUA indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso. La garanzia è prestata con il **limite massimo indennizzabile** di 500 € per sinistro.

Art. P.3 Spese di recupero, custodia e parcheggio In caso di furto o rapina del veicolo identificato in polizza, TUA rimborsa fino alla concorrenza di 250 € (elevato a 1.000 € nel caso di recupero all'estero) per sinistro le spese documentate che

l'assicurato ha sostenuto per il recupero, custodia e parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'assicurato del ritrovamento stesso.

Art. P.4 Spese di lavaggio e disinfezione del veicolo dopo furto o rapina In caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, TUA *rimborserà* **fino alla concorrenza di 100 € per sinistro** le spese documentate che l'assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo dopo il ritrovamento dello stesso.

Inconvenienti incendio

Art. R.1 Responsabilità civile da incendio Limitatamente alle autovetture uso privato e autoveicoli trasporto promiscuo, TUA si obbliga a tenere indenne il proprietario o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in Leasing del veicolo assicurato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, non risarcibili in base alla garanzia R.C.A. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 250.000 €.

L'assicurazione **non comprende** i danni:

- dovuti a dolo dell'assicurato o delle persone delle quali deve rispondere;
- 2) da inquinamento dell'acqua dell'aria o del suolo;
- da interruzione o sospensioni di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi:
- alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato stesso.

Art. R.2 Gestione delle vertenze e spese legali Relativamente all'articolo che precede, TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. L'assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.

Sono a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. R.3 Ripristino box di proprietà Limitatamente alle autovetture - uso privato - e autoveicoli - trasporto promiscuo - TUA si impegna a indennizzare l'assicurato le spese relative al ripristino del locale di proprietà dello stesso adibito ad autorimessa in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato. La garanzia è **prestata** fino ad un massimo di 2.500 € per sinistro.

Non Auto

Responsabilità civile per guida di mezzi non soggetti alla legge

Art. S.1 Oggetto della garanzia TUA con il limite massimo di 250.000 € per ogni sinistro, si obbliga a tenere indenne il proprietario del veicolo assicurato in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, che si verifichi su strada pubblica o in area a questa equiparata, inerente ai sequenti rischi:

 a) proprietà ed uso di velocipedi (comprese le biciclette elettriche);

- b) uso di monopattini, pattini, rollerblade e ski-roll;
- c) proprietà ed uso di apparecchi di ausilio per la mobilità quali carrozzelle per disabili anche elettriche;
- d) proprietà o uso di mezzi, nell'ambito di impianti sportivi, di ausilio per lo svolgimento dell'attività sportiva stessa (quali ad esempio veicoli elettrici);
- e) proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il windsurf, di lunghezza non superiore a 6,5 metri;
- f) in qualità di trasportato sui mezzi di trasporto pubblico o privato.

La garanzia è prestata con una franchigia di 250 €.

Art. S.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- dovuti a dolo dell'assicurato o delle persone delle quali deve rispondere;
- subiti dal coniuge, dai figli, dai genitori dell'assicurato, nonché di ogni altro parente o affine convivente;
- subiti da soci a responsabilità illimitata, amministratori, nonché dalle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede se l'assicurato non è una persona fisica;
- subiti da persone che in rapporto di dipendenza, anche di fatto, dall'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio:
- derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali e comunque retribuite;
- derivanti da proprietà o possesso, uso e guida, di veicoli e natanti a motore, nonché di mezzi per il volo da diporto e sportivo;
- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- 8) da furto;
- dalla partecipazione a corse, gare e relative prove e allenamenti, nonché dall'esercizio di qualsiasi attività sportiva professionale;
- 10) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 11) da inquinamento dell'acqua dell'aria o del suolo;
- da interruzione o sospensioni di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
- 13) dalla proprietà o uso di mezzi comunque assoggettati al rispetto della Legge.

Art. \$.3 Gestione delle vertenze e spese legali TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.

Sono a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Infortuni proprietario alla guida di mezzi non soggetti all'obbligo o come trasportato su mezzi pubblici

Condizioni generali

Art. \$.4 Oggetto della garanzia TUA si impegna ad erogare le prestazioni stabilite in polizza, nel caso in cui il proprietario del veicolo assicurato, durante il periodo di validità della polizza, subisca un infortunio alla guida di mezzi non soggetti all'obbligo di assicurazione di cui alla Legge quali:

- a) velocipedi (comprese le biciclette elettriche);
- b) monopattini, pattini, rollerblade e ski-roll;
- c) apparecchi di ausilio per la mobilità quali carrozzelle per disabili anche elettriche:

- d) nell'ambito di impianti sportivi, mezzi di ausilio per lo svolgimento dell'attività sportiva stessa (quali ad esempio veicoli elettrici);
- e) proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il windsurf, di lunghezza non superiore a 6,5 metri; ovvero in qualità di trasportato sui mezzi di trasporto pubblico o privato.

La garanzia opera per infortuni subiti in occasione degli eventi assicurati anche se derivanti da:

- f) colpa grave dell'assicurato;
- g) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che non vi abbia preso parte attiva;
- h) atti di temerarietà, esclusivamente se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

Inoltre l'assicurazione comprende:

- i) asfissia non dipendente da malattia;
- j) l'avvelenamento acuto o le lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze:
- k) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore;
- I) ali infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- m) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali, con esclusione della malaria;
- n) le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo le ernie addominali da sforzo limitatamente al caso di invalidità permanente, se prevista dal contratto.

In ogni caso, la garanzia è prestata a condizione che l'assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio e che il veicolo fosse usato secondo le disposizioni previste dal Codice della strada e delle eventuali specifiche norme relative al veicolo stesso.

Art. S.5 Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- infortuni subiti alla guida di mezzi soggetti all'obbligo di assicurazione di cui alla Legge o comunque a motore non elettrico:
- infortuni subiti in qualità di passeggero durante viaggi aerei diversi dai regolari voli di linea;
- sport aerei in genere, o che comunque prevedano l'uso di mezzi aerei, compreso il volo da diporto o sportivo (deltaplano, paracadute, parapendio e simili);
- 4) la pratica dei seguenti sport: guidoslitta, bungee jumping,

slittino, bob, skeleton, discesa nei tratti montani di fiumi e torrenti (torrentismo, hydrospeed, rafting, canyoning), downhill, hockey a rotelle e su ghiaccio motonautica, immersione subacquea con autorespiratore, navigazione in mare in solitaria, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci d'alpinismo, sci estremo e/o fuoripista, sport equestri;

- 5) la partecipazione a corse, gare, nonché le relative prove ed allenamenti:
- gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato stesso;
- 7) infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., da Parkinson, nonché da persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali;
- gli infortuni conseguenti ad assunzione di sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, farmaci), nonché le malattie correlate all'abuso di alcool o al consumo di stupefacenti e sostanze psicotrope, assunte non a scopo terapeutico;
- 9) gli infortuni causati da crisi epilettiche dell'assicurato;
- gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
- 11) subiti nell'esercizio di attività professionali;
- gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile a termini di polizza;
- 13) le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
- 14) le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.
 La garanzia vale invece per gli infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di insurrezione popolare, per il

periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all'estero in uno Stato, diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace.

Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del Contraente.

Art. S.6 Forma di garanzia

La garanzia è prestata per le seguenti somme assicurate:

- caso morte: 100.000 €;

- caso invalidità permanente: 100.000 €.

Art. S.7 Morte

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza la morte dell'assicurato, TUA corrisponde la somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo infortunio, l'assicurato muore entro due anni dall'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), TUA corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

Se la salma dell'assicurato non viene ritrovata, TUA liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 cod. civ. Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, TUA ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato avrà così diritto all'indennizzo, spettante ai sensi di polizza, per altri casi eventualmente assicurati.

Art. S.8 Invalidità permanente da infortunio Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente dell'assicurato totale o parziale, entro due anni dal giorno dell'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), TUA corrisponde l'indennizzo secondo i seguenti criteri:

- a) se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, TUA corrisponde la somma assicurata;
- b) se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali



massimi, delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%
amputazione di un arto inferiore:		
-al di sopra della metà della coscia	70%	
-al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
-al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
amputazione di:		
-un piede	40%	
-ambedue i piedi	100%	
-un alluce	5%	
-un altro dito del piede	1%	
-una falange dell'alluce	2,5%	
ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile	max 10%	
anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%	
anchilosi del ginocchio in estensione	25%	

anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragalica	15%	
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno	15%	
un occhio	25%	
ambedue gli occhi	100%	
perdita anatomica di un rene	15%	
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	
sordità completa di un orecchio	10%	
sordità completa di ambedue le orecchie	40%	
perdita totale della voce	30%	
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%	
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%	
esiti di frattura scomposta di una costa	1%	
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
-una vertebra cervicale	12%	
-una vertebra dorsale	5%	
-dodicesima dorsale	10%	
Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	
-una vertebra lombare	10%	
esiti di frattura di un metamero sacrale	3%	
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- b1) nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera b), le percentuali sono calcolate entro il limite di quelle sopra indicate ed in proporzione alla funzionalità perduta;
- b2) nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il

valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;

- b3) nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene comunque determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- b4) la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Art. S.9 Franchigia su Invalidità Permanente Per le prestazioni previste dall'Art. S.8 non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 10%. Se l'invalidità permanente supera il 10% del totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente tale franchigia.

Art. S.10 Invalidità specifica Si conviene che i casi di invalidità permanente, indennizzabili a termini di polizza, di grado non inferiore al 66%, accertato con i criteri di cui all'Art. S.8, verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente.

Art. S.11 Cosa fare in caso di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero in caso di morte il beneficiario, deve dare avviso del sinistro a TUA telefonando al numero verde 800.833.800, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto la possibilità o conoscenza.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l'invio del certificato medico. Ai fini della definizione del sinistro, l'assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero, su richiesta di TUA, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03.

Per la garanzia "Invalidità Permanente" alla denuncia deve far

seguito la seguente documentazione:

- certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell'infortunio;
- certificato medico attestante l'avvenuta guarigione clinica dall'infortunio:
- copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi invalidanti.

Art. \$.12 Criteri di indennizzabilità TUA indennizza le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Non è pertanto indennizzabile il maggior pregiudizio arrecato da invalidità o malattie o minorazioni preesistenti (sia in caso di aggravamento, sia in caso di concorrenza con l'infortunio denunciato). Quindi, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la valutazione sarà diminuita tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, TUA corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'assicurato.

Art. S.13 Valutazione del danno ed operazioni peritali Premesso che TUA si riserva di determinare l'efficacia della polizza e l'operatività delle garanzie interessate dal sinistro, si conviene che l'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le Parti

Tuttavia, ciascuna di loro ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di due periti medici, nominati uno per parte con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei periti medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio consulente mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'assicurato. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo.

Il Collegio Medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo della invalidità permanente a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

Art. S.14 Pagamento dell'indennizzo TUA, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l'indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Art. S.15 Rinuncia all'azione di surroga Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio, si conviene che, nel caso l'evento sia imputabile a responsabilità di terzi, TUA rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 cod. civ.

Assistenza

Come richiedere i servizi di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde (valido solo per telefonate dall'Italia):

800.833.800

Oppure al numero di Milano: 02-58.28.69.82

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO. In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1. il tipo di assistenza di cui necessita;
- 2. nome e cognome;
- 3. targa e modello del veicolo;
- 4. numero di polizza preceduto dalla sigla:
- TULK se acquistata la forma START PLUS;
- TUTK se acquistata la forma AVANT PLUS o FC AVANT PLUS;
- TUVK se acquistata la forma SPECIAL PLUS o FC SPECIAL PLUS;
- 5. indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Servizi di assistenza START PLUS

Art. VD.1. Soccorso stradale – Traino Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, furto / rapina tentato o parziale, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all' Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso:

- Al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico (superiore al massimale successivamente indicato), all'officina più vicina:
- Se per soddisfare la condizione 1 l'assicurato deve compensare un'eventuale differenza dal massimale (concetto di antieconomico) lo stesso può scegliere di far ricoverare il veicolo presso il primo centro di assistenza non del brand (officina generica);
- Qualora l'assicurato voglia comunque usufruire di un punto di assistenza non autorizzato, può scegliere un punto di suo gradimento entro un raggio di 25 km dal luogo del fermo.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un

massimo di € 300,00 per sinistro.

La garanzia è operante anche in caso di foratura dello pneumatico, mancanza di carburante e smarrimento chiavi.

Qualora il veicolo immobilizzato abbia al traino roulotte o rimorchio, l'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà al trasporto degli stessi fino all'officina ove è stato trasportato il veicolo trainante tenendo a proprio carico le relative spese nell'ambito del massimale indicato, mentre le spese di custodia della roulotte o del rimorchio sono a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. La consegna potrà non essere contestuale al traino.

Sono esclusi i casi di errato rifornimento e/o congelamento del carburante.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o d'aree a loro equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese concernenti, l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

Art. VD.2 Officina Mobile in Italia – Depannage Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dal precedente punto 1 "Soccorso Stradale".

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua

riapertura. La consegna potrà non essere contestuale al traino.

Art. VD.3 Recupero del veicolo fuori strada Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro.

L' eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Art. VD.4 Spese d'albergo Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di \in 60 a notte per persona e di \in 300,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).

Art. VD.5 Consulenza medica

Qualora l'Assicurato in caso di malattia e/o infortunio necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che i consulti, considerate le modalità di prestazione del servizio non valgono quale diagnosi ed sono prestati sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Art. VD.6 Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione Art. VD.5), emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico della Società, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con la Società In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

L'assicurato si impegna a collaborare al fine di consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire alla Struttura Organizzativa tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni di assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Art. VD.7 Trasporto bicicletta Qualora il Velocipede rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso che provvederà al trasporto del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo, purché si trovi sulla rete stradale pubblica o aree ad essa equivalenti, al domicilio/sede di lavoro dell'Assicurato stesso

Qualora il fermo si verificasse al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada), l'Assicurato dovrà portare autonomamente il Velocipede su una strada pubblica per consentire l'intervento del mezzo di soccorso. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto entro un raggio di 15 km dal luogo del fermo.

Gli eventuali chilometri in eccedenza rimarranno a carico dell'Assicurato.

Sono escluse dalla Prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

Art. VD.8 Rientro dell' assicurato o proseguimento viaggio Qualora il Velocipede rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente o venisse rubato, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che organizzerà il rientro dell'Assicurato (compreso il Velocipede) al suo domicilio/luogo di lavoro o ne organizzerà il proseguimento del viaggio fornendo:

- un bialietto autoferrotranviario:
- la disponibilità di un taxi.

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 75,00 per sinistro e per Assicurato.

Sono esclusi dalla Prestazione:

- i casi di immobilizzo del Velocipede non dovuti a guasto e/o incidente:
- le operazioni di ordinaria manutenzione;
- le eventuali cauzioni richieste dalla Società di noleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di noleggio potrebbero richiedere

all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione.

Art.VD.9 Consulenza medica Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di Prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Art.VD.10 Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia Qualora, successivamente ad una "Consulenza Medica", emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino **purché si trovi entro 150 Km di percorrenza.**

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

Art.VD.11 Invio di un fisioterapista in Italia Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, abbia bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un fisioterapista.

Europ Assistance terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa certificato di Pronto Soccorso o del medico specialista, attestante la diagnosi per la quale viene richiesto l'intervento del fisioterapista.

Art.VD.12 Rientro sanitario La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km dal comune in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio.

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro al suo domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei

dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia ed Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al solo trasporto della salma, in conformità con le norme nazionali.

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese per il rientro.

Sono escluse dalla Prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;
- —tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

Art.VD.13 Viaggio di un familiare La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km comune in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio.

Se l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, venisse ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni, Europ Assistance fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad una persona da questi designata, residente in Italia, di raggiungerlo.

La Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo in loco per la persona designata dall'Assicurato ricoverato.

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino ad un importo massimo complessivo di Euro 400,00.

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Art. VD.14
Delimitazioni ed
effetti giuridici
relativi a tutte le
prestazioni
servizio assistenza

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti condizioni valide per tutti i Servizi Assistenza Auto: Start Plus, Avant Plus, TTG Avant Plus, Special Plus, TTG Special Plus, FC Avant Plus, FC Special Plus

- Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza.
- La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
- Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti. fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni

conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

- Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
- Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
- Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
- L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.
- A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.

Servizi di assistenza AVANT PLUS/ TTG AVANT PLUS/ FC AVANT PLUS

Art. VE.1 Soccorso stradale – Traino Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, furto / rapina tentato o parziale, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all' Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso:

- Al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico (superiore al massimale successivamente indicato), all'officina più vicina;
- Se per soddisfare la condizione 1 l'assicurato deve compensare un'eventuale differenza dal massimale (concetto di antieconomico) lo stesso può scegliere di far ricoverare il veicolo presso il primo centro di assistenza non del brand (officina generica);
- Qualora l'assicurato voglia comunque usufruire di un punto di assistenza non autorizzato, può scegliere un punto di suo gradimento entro un raggio di 50 km dal luogo del fermo.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 700,00 per sinistro.

La garanzia è operante anche in caso di foratura dello pneumatico, mancanza e errato carburante, congelamento del carburante e smarrimento chiavi o chiuse nell'abitacolo.

Qualora il veicolo immobilizzato abbia al traino roulotte o rimorchio, l'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà al trasporto degli stessi fino all'officina ove è stato trasportato il veicolo trainante tenendo a proprio carico le relative spese nell'ambito del massimale indicato, mentre le spese di custodia della roulotte o del rimorchio sono a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. La consegna potrà non essere contestuale al traino.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o d'aree a loro equiparate (percorsi

fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese concernenti, l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

Art. VE.2 Officina Mobile in Italia - Depannage

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. La garanzia è operante anche in caso di foratura dello pneumatico, mancanza e errato carburante, congelamento del carburante e smarrimento chiavi o chiuse nell'abitacolo. Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa

procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dal precedente punto 1 "Soccorso Stradale".

Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. La consegna potrà non essere contestuale al traino.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Art. VE.3 Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 700,00 per sinistro.

L' eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Art. VE.4. Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 100,00 a notte per persona e di € 600,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).

Art. VE.5 Rientro dell'assicurato proseguimento viaggio Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente o venisse rubato, l'assicurato dovrà contattare la struttura organizzativa che organizzerà il rientro dell'assicurato al suo domicilio/luogo di lavoro o ne organizzerà il proseguimento del viaggio fornendo:

- un'autovettura in sostituzione per 24h;
- un biglietto autoferrotranviario;
- la disponibilità di un taxi.

La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di euro 75,00 per sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del veicolo non dovuti a guasto e/o incidenti:
- le operazioni di ordinaria manutenzione;
- le eventuali cauzioni richieste dalla società di noleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'assicurato. dove previsto, le società di noleggio potrebbero richiedere all'assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione

Art. VE.6 Demolizione del veicolo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di Legge vigenti, (D.P.R. n. 915 del 10.09.82, art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs.n. 285 del 30.04.92. art. 103; D.Lgs.n.22 del 05.02.1997, art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di eccezionali. il relativo costo rimane dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare/certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo; (in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della

denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di Legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La Società terrà a proprio carico i costi relativi al recupero con carro – attrezzi, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

Art. VE.7 Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornire integralmente l'originale della denuncia rilasciata dalle Autorità competenti e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Art. VE.8 Auto in sostituzione in Italia Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo di:

- sette giorni consecutivi in caso di guasto;
- quindici giorni consecutivi in caso di incidente, furto tentato;
- quaranta giorni consecutivi in caso di perdita totale per: incendio, rapina, furto.

La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere

L'Assicurato ritirerà e riconsegnerà il veicolo in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, l'Impresa terrà a proprio carico i costi di trasporto in taxi per il ritiro del veicolo nei limiti e come disposto dall'Art. VE.9 Invio Taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva.

L'Assicurato dovrà fornire alla Società di autonoleggio la patente di guida in originale e valida ed il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

Il veicolo sarà consegnato all'Assicurato presso un servizio di noleggio convenzionato con la Struttura Organizzativa secondo la disponibilità, le condizioni e durante l'orario di apertura del servizio di noleggio stesso.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi al veicolo in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi al veicolo in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Impresa tramite la Struttura Organizzativa.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi.

Nel caso di veicoli per disabili, ovvero vetture multi adattate concepite per portatori di handicap, l'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato un veicolo a noleggio con conducente per un massimo di volte e per un numero di giorni pari al numero dei giorni previsti per ciascuna ipotesi.

La presente prestazione è valida solo in Italia.

Art. VE.9 Invio Taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva Qualora, a seguito della prestazione di cui al punto precedente, l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la Società di autonoleggio. La Società terrà a proprio carico fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro. Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate

Art. VE.10 Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, **sia rimasto** immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà disposizione dell'Assicurato biglietto υn aereo economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.

Art. VE.11 Recupero del veicolo Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, **fino ad un massimo di** € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

Art. VE.12 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato all'estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio oppure in

caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Art. VE.13 Consulenza medica Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Art. VE.14 Invio di un'autoambulanza in Italia Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00.

Art. VE.15 Rientro sanitario Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario:
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.

La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Art. VE.16 Rientro salma Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 5.000,00 ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Art. VE.17 Viaggio di un familiare Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l'assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

Art. VE. 18 Accompagnamento minori Qualora l'Assicurato in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, purché anch'essi Assicurati, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro.

Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

Art. VE.19 Prolungamento soggiorno Qualora l'Assicurato, a causa di infortunio o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la sua comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo di € 600,00 per sinistro.

Al suo rientro l'Assicurato dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

Art. VE.20 Anticipo spese legali In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 2.000,00 per sinistro.**

Art. VE.21 Anticipo delle cauzioni penale e civile In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di € 5.200,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

Art. VE.22 Trasporto bicicletta Qualora il Velocipede rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente

la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso che provvederà al trasporto del Velocipede dal luogo dell'immobilizzo, purché si trovi sulla rete stradale pubblica o aree ad essa equivalenti, al domicilio/sede di lavoro dell'Assicurato stesso

Qualora il fermo si verificasse al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada), l'Assicurato dovrà portare autonomamente il Veicolo su una strada pubblica per consentire l'intervento del mezzo di soccorso. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto entro un raggio di 15 km dal luogo del fermo.

Gli eventuali chilometri in eccedenza rimarranno a carico dell'Assicurato.

Sono escluse dalla Prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione

Art. VE.23 Rientro dell'assicurato o proseguimento viaggio Qualora il Velocipede rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente o venisse rubato, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che organizzerà il rientro dell'Assicurato (compreso il Velocipede) al suo domicilio/luogo di lavoro o ne organizzerà il proseguimento del viaggio fornendo:

- un biglietto autoferrotranviario;
- la disponibilità di un taxi.

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 75,00 per sinistro e per Assicurato.

Sono esclusi dalla Prestazione:

- -i casi di immobilizzo del Velocipede non dovuti a guasto e/o incidente;
- -le operazioni di ordinaria manutenzione;
- -le eventuali cauzioni richieste dalla Società di noleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di noleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione.

Art.VE.24 Consulenza medica

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Veicolo, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di Prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Art.VE.25

Qualora, successivamente ad una "Consulenza Medica",

Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia

emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino **purché si trovi entro 150 Km di percorrenza**.

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

Art.VE.26 Invio di un fisioterapista in Italia

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, abbia bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un fisioterapista.

Europ Assistance terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa certificato di Pronto Soccorso o del medico specialista, attestante la diagnosi per la quale viene richiesto l'intervento del fisioterapista.

Art.VE.27 Rientro sanitario

La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km dal comune in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio.

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro al suo domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario:
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o Infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato. In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia ed Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al solo trasporto della salma, in conformità con le norme nazionali.

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese per il rientro Sono escluse dalla Prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

Art.VE.28 Viaggio di un familiare La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km comune in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio.

Se l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, venisse ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni, Europ Assistance fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad una persona da questi designata, residente in Italia, di raggiungerlo. La Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo in loco per la persona designata dall'Assicurato

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino ad un importo massimo complessivo di Euro 400,00.

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Art. VE.29

Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni servizio assistenza

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti condizioni valide per tutti i Servizi Assistenza Auto: Start Plus, Avant Plus, TTG Avant Plus, Special Plus, TTG Special Plus, FC Avant Plus, FC Special Plus

- Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora

ricoverato.

l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

- Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza.
- La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
- Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, atmosferici aventi caratteristiche di calamità trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.
- Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
- Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici

che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

- Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
- L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.

Servizi di Assistenza SPECIAL PLUS/TTG SPECIAL PLUS/FC SPECIAL PLUS

Art. VF.1 Soccorso stradale – Traino

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, furto / rapina tentato o parziale, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all' Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso:

 Al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico (superiore al massimale successivamente indicato), all'officina più vicina;

- Se per soddisfare la condizione 1 l'assicurato deve compensare un'eventuale differenza dal massimale (concetto di antieconomico) lo stesso può scegliere di far ricoverare il veicolo presso il primo centro di assistenza non del brand (officina generica);
- Qualora l'assicurato voglia comunque usufruire di un punto di assistenza non autorizzato, può scegliere un punto di suo gradimento entro un raggio di 50 km dal luogo del fermo.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 700,00 per sinistro.

La garanzia è operante anche in caso di foratura dello pneumatico, mancanza e errato carburante, congelamento del carburante e smarrimento chiavi o chiuse nell'abitacolo.

Qualora il veicolo immobilizzato abbia al traino roulotte o rimorchio, l'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà al trasporto degli stessi fino all'officina ove è stato trasportato il veicolo trainante tenendo a proprio carico le relative spese nell'ambito del massimale indicato, mentre le spese di custodia della roulotte o del rimorchio sono a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. La consegna potrà non essere contestuale al traino.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o d'aree a loro equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese concernenti, l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

Art. VF.2 Officina Mobile in Italia – Depannage Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dal



precedente punto 1 "Soccorso Stradale".

Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. La consegna potrà non essere contestuale al traino.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Invio di un tecnico per interventi di emergenza

a. Foratura pneumatici

Qualora in conseguenza di foratura di uno dei pneumatici del veicolo si renda necessaria la sostituzione della ruota danneggiata con quella di scorta montata nel veicolo, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un tecnico e lo invierà per effettuare le operazioni di sostituzione.

b. Montaggio catene per neve

Qualora in conseguenza di una nevicata improvvisa si renda necessario l'uso di catene per neve presenti nel veicolo, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un tecnico e lo invierà per effettuare le operazioni di montaggio.

c. Ripristino o sostituzione batteria elettrica

Qualora in conseguenza dell'insufficiente carica della batteria elettrica installata nel veicolo non sia possibile l'utilizzo del veicolo stessa, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un tecnico e lo invierà per effettuare il ripristino della batteria elettrica o la sostituzione della stessa.

In caso di sostituzione della batteria con la nuova, resta a carico dell'Assicurato il costo della nuova batteria elettrica.

In tutti i casi sopracitati, qualora, durante l'intervento, il tecnico riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dal precedente art. 1 "Soccorso Stradale".

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati durante l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

In tutti i casi sopracitati, nel caso in cui la garanzia debba essere prestata all'estero o in Italia in autostrada, specifiche istruzioni saranno fornite dalla Struttura Organizzativa.

Art. VF.3 Recupero del veicolo fuori strada Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 700,00 per sinistro.

L' eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Art. VF.4 Spese d'albergo Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 100,00 a notte per persona e di € 600,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).

Art. VF.5 Demolizione del veicolo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di Legge vigenti, (D.P.R. n. 915 del 10.09.82, art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Las. n. 285 del 30.04.92. art. 103; D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997, art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di eccezionali. il relativo costo rimane mezzi a dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)

- codice fiscale (fotocopia);
- -documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- -documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di Legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La Società terrà a proprio carico i costi relativi al recupero con carro – attrezzi, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

Art. VF.6
Richiesta di
documenti in caso
di furto totale del

veicolo

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed

una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornire integralmente l'originale della denuncia rilasciata dall'Autorità competente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Art. VF.7 Auto in sostituzione in Italia Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo di:

- sette giorni consecutivi in caso di guasto;
- quindici giorni consecutivi in caso di incidente, furto tentato;
- quaranta giorni consecutivi in caso di perdita totale per: incendio, rapina, furto.

La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

L'Assicurato ritirerà e riconsegnerà il veicolo in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, l'Impresa terrà a proprio carico i costi di trasporto in taxi per il ritiro del veicolo, nei limiti e come disposto dall'Art. VF.8 Invio Taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva.

L'Assicurato dovrà fornire alla Società di autonoleggio la patente di guida in originale e valida ed il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

Il veicolo sarà consegnato all'Assicurato presso un servizio di noleggio convenzionato con la Struttura Organizzativa secondo la disponibilità, le condizioni e durante l'orario di apertura del servizio di noleggio stesso.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi al veicolo in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi al veicolo in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Impresa tramite la Struttura Organizzativa.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi.

Nel caso di veicoli per disabili, ovvero vetture multi adattate concepite per portatori di handicap, l'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato un veicolo a noleggio:

- cc 1600 cambio automatico
- un autista

per un massimo di volte e per un numero di giorni pari al numero dei giorni previsti per ciascuna ipotesi.

La presente prestazione è valida solo in Italia.

Art. VF.8 Invio Taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva

Qualora, a seguito della prestazione di cui al punto precedente, l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la Società di autonoleggio. La Società terrà a proprio carico fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro. Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

Art. VF.9 Viaggio per il recupero del veicolo Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a

disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.

Art. VF.10 Recupero del veicolo Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, **fino ad un massimo di** € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

Art. VF.11 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato all'estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con

l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Art. VF.12 Consulenza medica Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Art. VF.13 Invio di un'autoambulanza in Italia Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00

Art. VF.14 Rientro sanitario Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- gereo di linea classe economica, eventualmente in barella:
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società. inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.

La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Art. VF.15 Rientro salma

Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 5.000,00 ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Art. VF.16 Viaggio di un familiare Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l'assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

Art. VF.17 Accompagnamento minori Qualora l'Assicurato in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, purché anch'essi Assicurati, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per

consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro.

Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

Art. VF.18 Prolungamento soggiorno Qualora l'Assicurato, a causa di infortunio o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la sua comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo di € 600,00 per sinistro.

Al suo rientro l'Assicurato dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

Art. VF.19 Anticipo spese legali In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 2.000,00 per sinistro.**

Art. VF.20 Anticipo delle cauzioni penale e civile In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di € 5.200,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

Art. VF.21
Auto in sostituzione immediata
(Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto parziale o rapina tentata, venga erogata una delle prestazioni "Soccorso stradale – Traino" oppure a seguito di rapina o furto totale del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, un'autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 c.c. di cilindrata, sarà fornita compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio, presso il luogo di fermo del veicolo, o, qualora le condizioni non

lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Società terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell'Assicurato presso una struttura alberghiera.

La Società terrà a proprio carico i costi di noleggio dell'autovettura per 3 giorni consecutivi. Entro tale termine verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della casa costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e fino al raggiungimento dei massimali previsti dalla prestazione "Auto in sostituzione in Italia".

L'Assicurato riconsegnerà l'autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Società terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato. Qualora la riparazione del veicolo avvenga prima del periodo previsto, l'Assicurato dovrà riconsegnare l'autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte.

Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Società di autonoleggio:

- patente di guida in originale e valida;
- carta di credito a titolo di cauzione.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi all'autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare

Art. VF.22 Invio pezzi di ricambio Qualora, in conseguenza di sinistro (verificatosi all'estero), i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico della Società.

Art. VF.23 Interprete a disposizione (all'estero) Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo la Società a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.

Art. VF.24 Abbandono Legale (all'estero) Qualora, nei casi previsti dalla prestazione "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

Art. VF.25 Autista a disposizione Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Art. VF.26 Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, sia colpito da lesioni che vengono ritenute non curabili nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvede:

- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per il trattamento specifico delle lesioni dell'Assicurato;
- ad organizzare, a spese della Società, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni, fermo restando che la Struttura Organizzativa utilizza l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in paesi europei, mentre il trasferimento da paesi extraeuropei ove si è verificato il sinistro viene effettuato esclusivamente su aerei di linea:
 - aereo sanitario;
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza:
 - ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

Art VF 27 Rientro dal centro ospedaliero attrezzato Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione "Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato" delle presenti norme, venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvede al suo rientro con il mezzo di trasporto, tra quelli indicati al predetto articolo, che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la

Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.

Art. VF.28 Trasporto bicicletta

Qualora il Velocipede rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso che provvederà al trasporto del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo, purché si trovi sulla rete stradale pubblica o aree ad essa equivalenti, al domicilio/sede di lavoro dell'Assicurato stesso

Qualora il fermo si verificasse al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada), l'Assicurato dovrà portare autonomamente il Veicolo su una strada pubblica per consentire l'intervento del mezzo di soccorso. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto entro un raggio di 15 km dal luogo del fermo.

Gli eventuali chilometri in eccedenza rimarranno a carico dell'Assicurato.

Sono escluse dalla Prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione

Art. VE.29
Rientro
dell'assicurato o
proseguimento
viaggio

Qualora il Velocipede rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente o venisse rubato, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che organizzerà il rientro dell'Assicurato (compreso il Velocipede) al suo domicilio/luogo di lavoro o ne organizzerà il proseguimento del viaggio fornendo:

- un biglietto autoferrotranviario;
- la disponibilità di un taxi.

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 75,00 per sinistro e per Assicurato.

Sono esclusi dalla Prestazione:

- i casi di immobilizzo del Velocipede non dovuti a guasto e/o incidente:
- le operazioni di ordinaria manutenzione;
- le eventuali cauzioni richieste dalla Società di noleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di noleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione.

Art.VF.30 Consulenza medica

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di Prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall' Assicurato.

Art.VF.31 Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia Qualora, successivamente ad una "Consulenza Medica", emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino **purché si trovi entro 150 Km di percorrenza.**

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

Art.VF.32 Invio di un fisioterapista in Italia Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, abbia bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un fisioterapista.

Europ Assistance terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa certificato di Pronto Soccorso o del medico specialista, attestante la diagnosi per la quale viene richiesto l'intervento del fisioterapista.

Art.VF.33 Rientro sanitario

La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km dal comune in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio.

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro al suo domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario:
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato:
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia ed Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al solo trasporto della salma, in conformità con le norme nazionali.

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese per il rientro Sono escluse dalla Prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma:
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km comune in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio.

Se l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, venisse ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni, Europ Assistance fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad una persona da questi designata, residente in Italia, di raggiungerlo.

La Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo in loco per la persona designata dall'Assicurato ricoverato.

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino ad un importo massimo complessivo di Euro 400,00.

Art.VF.34 Viaggio di un familiare Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Art. VF.35
Delimitazioni ed
effetti giuridici
relativi a tutte le
prestazioni servizio
assistenza

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti condizioni valide per tutti i Servizi Assistenza Auto: Start Plus, Avant Plus, TTG Avant Plus, Special Plus, TTG Special Plus

- Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza.
- La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
- Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, atmosferici aventi caratteristiche di calamità trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata

l'assistenza.

- Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
- Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
- Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
- L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.
- A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.

Protezione legale

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è affidata da TUA ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede e Dir. Generale in viale Commercio n. 59, 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045/8290411;
- Fax per invio nuove denunce di sinistro: 045/8290557;
- Mail per invio nuove denunce di sinistri: denunce@ARAG.it
- Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045/8290449.

Spese garantite

Art. Y.1 Oggetto dell'assicurazione Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- a) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza venga essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
- b) le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- c) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo Art. Y.13 comma 4;
- d) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo

con ARAG ai sensi del successivo Art. Y.13 comma 5;

- e) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- f) le spese di giustizia;
- g) Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte;
- h) le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- i) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa
- j) le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- k) le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. Y.11 comma 3, per ogni grado di giudizio.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

Art. Y.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- a) regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- b) ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

TUA non si assume il pagamento di:

- a) multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- b) spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Tutela Easy

Art. Y.3 Casi assicurati

Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

a) recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi:

L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita:

- per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 della Legge. La copertura **non opera** quindi per i sinistri che vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e seguenti della Legge
- per il recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 della Legge ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. Il presente comma opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 Esclusioni e modifiche punto 9).

La copertura per la richiesta di risarcimento danni viene garantita con un massimale di € 20.000,00 (ventimila) per caso assicurativo e senza limite annuo:

- per i sinistri con lesioni superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia:
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti in Europa, al di fuori dell'Italia, o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Ma Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori;

La presente garanzia opera anche nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool) a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. Y 10 Esclusioni e modifiche punto 7).

b) proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 punto 1) e limitatamente alla materia amministrativa.

In deroga all'Art. Y.9, le garanzie di cui alla lettera b) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dal punto 7) dell'Art. Y 10 Esclusioni e modifiche, le prestazioni di cui alle lettere b) del presente articolo, vengono garantite anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

Classic Incidenti

Art. Y.4 Casi assicurati Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza, oltre all'utilizzo di un'autovettura noleggiata mediante formula "car sharing", e precisamente:

a) recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi:

L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita:

- per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 della Legge.
- per i sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 Codice delle Assicurazioni) esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla Società o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del D.PR. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.
- per il recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 della Legge ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. Il presente comma opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 Esclusioni e modifiche punto 9).

La copertura per la richiesta di risarcimento danni viene garantita con un massimale di € 30.000,00 (trentamila) per caso assicurativo e senza limite annuo:

- per i sinistri con lesioni superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia:
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti in Europa, al di fuori dell'Italia, o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori;

La presente garanzia opera anche nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool) a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. Y.10 Esclusioni e modifiche punto 7).

b) sostenere la **difesa in procedimenti penali** per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il massimale di € 50.000,00 (cinquantamila) per caso assicurativo e senza limite annuo; qualora sia acquistata anche la garanzia Controversie (di cui all'Art. Y.6) predetto massimale viene elevato a € 100.000,00 (centomila) per caso assicurativo e senza limite annuo.

- c) **l'assistenza** nei procedimenti di **dissequestro** del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.
- d) **proporre ricorso o opposizione**, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. Y.10 Esclusioni e modifiche punto 1) limitatamente alla materia amministrativa.

- e) ARAGTEL Consulenza Telefonica (operante solo se il veicolo assicurato è un'autovettura ad uso privato).
 - L'assicurato può anche usufruire, nell'ambito di tutte le prestazioni previste nella presente polizza, di un servizio di consulenza telefonica al numero verde 800.508.008, "ARAGTEL", a disposizione in orario di ufficio per ottenere:
 - chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
 - informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
 - informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'Autorità giudiziaria.

A parziale deroga di quanto disposto dal punto 7) dell'Art. Y 10 Esclusioni e modifiche, le prestazioni di cui alle lettere b), c), d) del presente articolo, vengono garantite anche nel caso in cui

all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, le prestazioni di cui alle lettere b), c), d) del presente articolo operano esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

Qualora sia acquistata anche la garanzia Top Controversie (di cui all'Art. Y.6) il predetto limite alcolemico fino a 0,8 g/l viene elevato a 1,5 g/l.

Patente

Art. Y.5 Casi assicurati

Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate all'assicurato/conducente autorizzato, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo la cui **targa** sia indicata in polizza e precisamente:

 a) proporre ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. Y 10 Esclusioni e modifiche punto 1) limitatamente alla materia amministrativa.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. Y 10 Esclusioni e modifiche punto 7), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a:

- 0,8 g/l nel caso di abbinamento alla linea Classic Incidenti;
- 1,5 g/l nel caso di abbinamento alla linea Top Incidenti + Controversie;

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a quello indicato nelle linee precedenti rispettivamente per la linea Incidenti e la linea Incidenti + Controversie, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

La presente prestazione opera in deroga all'Art. Y.10 punto 1), limitatamente alla materia amministrativa:

 b) proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio pari o superiore a 4 punti. La presente prestazione opera solo se sussistono fondate ragioni in diritto; c) presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti Autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.

In deroga all'Art. Y.9, le garanzie di cui alle lettere a), b), c) e d) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Top Controversie

Art. Y.6 Casi assicurati

Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza, oltre all'utilizzo di un'autovettura noleggiata mediante formula "car sharina", e precisamente:

 a) sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a 250 € ed inferiore a 52.000 €.

In caso di sostituzione del veicolo sono garantite:

- le controversie relative all'acquisto di altro veicolo in sostituzione di quello assicurato;
- le controversie relative alla vendita del veicolo assicurato e dichiarato in polizza avvenute fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo.
- b) l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;
- c) proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale, sempreché il valore in lite sia superiore a 250 €.
 - La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 punto 1) e limitatamente alla materia amministrativa;
- d) anticipo cauzione penale. L'anticipo da parte della Società e/o ARAG, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 11.000,00 (undicimila), della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della

libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società e/o ARAG entro 1 (uno) mese dalla data di erogazione.

Norme comuni alla sezione

Art. Y.7 Estensione territoriale

Per le vertenze contrattuali la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, si trovi in questi territori.

Art. Y.8 Estensione della garanzia ad altre fattispecie di circolazione

Le garanzie della presente sezione valgono altresì in favore del Contraente-Assicurato, come persona fisica, del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. Y.9 Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini della presente sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- b) per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di Legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- c) durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- d) trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, nel caso di controversie contrattuali.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a TUA, nei modi e nei termini del successivo Art. Y.11, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- e) vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- f) procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la prestazione garantita viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. Y.10 Esclusioni e modifiche

Le garanzie non sono valide:

- 1) in materia fiscale ed amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili:
- per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del Contraente:

- 5) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- 6) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla Legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni:
- nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
- per controversie nei confronti di TUA salvo quanto disposto dall'art. Y.4 e di ARAG.

Inoltre, le garanzie "Patente", di cui all'Art. Y.5, non sono valide:

- 10) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'Y.5;
- 11) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;
- 12) limitatamente agli Artt. Y.3 lettera b), Y.4 lettera d), Y.5 lettere a) e b), Y.6 lettera c) per violazioni agli articoli 6, 10, 62, 164, 179 del Codice della Strada:

Denuncia e gestione del caso assicurativo

Art. Y.11
Denuncia del
caso assicurativo
e libera scelta del
Legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare a TUA o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire a TUA o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a

TUA contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con TUA e/o ARAG.

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente TUA o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. Y.13 Gestione del caso assicurativo

Art. Y.12

aaranzia

assicurativa

Fornitura dei

mezzi di prova e

prestazione della

dei documenti occorrenti alla

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato risultino fondate e sostenibili sulla base di una preliminare valutazione scritta concordata tra ARAG ed il legale a norma dell'Art. Y.11, la pratica verrà affidata a detto legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione risulti fondata e sostenibile sulla base di una valutazione concordata tra ARAG ed il legale incaricato.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.

ARAG così come TUA, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e TUA e/o ARAG, la decisione può venire demandata, ferma la possibilità dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. Y.14 Recupero di somme Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. Y.15 Oneri fiscali Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da ARAG/TUA.

Protezione conducente

Condizioni generali

Art. Z.1 Cosa assicuriamo

L'assicurazione vale per gli infortuni che il conducente del veicolo assicurato possa subire durante la circolazione, su area pubblica e privata.

La garanzia è operante da quando il conducente ne sale a bordo a quando ne discende, nonché a terra nei pressi del veicolo in caso di incidente, guasto meccanico o avaria.

La garanzia è operante anche per la persona fisica che risulti riportata in polizza quale "avente diritto" (in caso di società si intendono i soci) qualora subisca un infortunio:

- 1) alla guida di un'autovettura presa a noleggio tramite car sharing;
- alla guida di una bicicletta esclusivamente se l'incidente che ha causato l'infortunio è avvenuto con altro veicolo assicurato ed identificato.

La garanzia opera per infortuni subiti in occasione degli eventi assicurati anche se derivanti da:

- a) colpa grave dell'assicurato;
- b) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che non vi abbia preso parte attiva;
- c) atti di temerarietà, esclusivamente se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

Inoltre l'assicurazione comprende:

- d) asfissia non dipendente da malattia;
- e) l'avvelenamento acuto o le lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- f) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore:
- g) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- h) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali, con esclusione della malaria:
- i) le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo le ernie addominali da sforzo limitatamente al caso di invalidità permanente, se prevista dal contratto.

In ogni caso, la garanzia è prestata a condizione che l'assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio, della prescritta e valida patente di guida e che il veicolo fosse usato secondo le disposizioni previste dal Codice della strada e delle eventuali specifiche norme relative al veicolo stesso.

Art. Z.2 Le esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l'uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura;
- 2) gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato stesso:
- 3) infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali;
- gli infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico;
- 5) gli infortuni occorsi durante la guida di veicoli causati da crisi epilettiche dell'assicurato;
- 6) gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se l'assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'assicurato che guidi con patente

- scaduta da meno di 180 giorni e purché in possesso, al momento del sinistro, dei requisiti per il rinnovo;
- gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari:
- 8) il lavoro in cave (anche a cielo aperto), le professioni circensi, acrobata, stuntman;
- gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza;
- 10) le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
- 11) le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.

La garanzia vale invece per gli infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all'estero in uno Stato, diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace.

Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del Contraente.

Art. Z.3 Morte per infortunio Qualora l'infortunio abbia come conseguenza la morte dell'assicurato, TUA corrisponde la somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari .

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo infortunio, l'assicurato muore entro due anni dall'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), TUA corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

Se la salma dell'assicurato non viene ritrovata, TUA liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 cod. civ. Se dopo il

pagamento dell'indennizzo, risulta che l'assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, TUA ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato avrà così diritto all'indennizzo, spettante ai sensi di polizza, per altri casi eventualmente assicurati.

Se lo stesso infortunio causa il decesso dell'assicurato e quello del coniuge non legalmente separato o del convivente more uxorio, il capitale verrà corrisposto con la maggiorazione del 100% con il limite massimo di 200.000 euro, a condizione che risultino fiscalmente a carico dell'assicurato e/o del coniuge deceduti uno o più figli minori o con handicap (intendendosi per tali le persone riconosciute con invalidità non inferiore al 66%).

Art. Z.4 Invalidità permanente da infortunio Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente dell'assicurato totale o parziale, entro due anni dal giorno dell'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), TUA corrisponde l'indennizzo secondo i seguenti criteri:

- a) se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, TUA corrisponde la somma assicurata;
- b) se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
anchilosi della scapolo-omerale con arto in		
posizione favorevole, ma con immobilità	25%	20%
della scapola		
anchilosi del gomito in angolazione		
compresa fra 120° e 70° con	20%	15%
pronosupinazione libera		
anchilosi del polso in estensione rettilinea	10%	8%
con pronosupinazione libera	1.570	5/0

paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%
amputazione di un arto inferiore:		
-al di sopra della metà della coscia	70%	
-al di sotto della metà della coscia ma al	/007	
di sopra del ginocchio	60%	
-al di sotto del ginocchio, ma al di sopra	50%	
del terzo medio di gamba		
amputazione di:		
-un piede	40%	
-ambedue i piedi	100%	
-un alluce	5%	
-un altro dito del piede	1%	
-una falange dell'alluce	2,5%	
ernia addominale da sforzo solo nel caso	max 10%	
in cui non sia operabile		
anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%	
anchilosi del ginocchio in estensione	25%	
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo	1	5%
retto con anchilosi della sottoastragalica	13/0	
paralisi completa dello sciatico popliteo	15%	
esterno		
un occhio	25%	
ambedue gli occhi	100%	
perdita anatomica di un rene	1;	5%
perdita anatomica della milza senza	8%	
compromissioni significative della crasi		
ematica		
sordità completa di ambedue le orecchie	40%	
perdita totale della voce	30%	
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%	
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%	
esiti di frattura scomposta di una costa	1%	
esiti di frattura amielica somatica con defor	mazione	a cuneo
di:		
-una vertebra cervicale	12%	
-una vertebra dorsale	5%	
-dodicesima dorsale	10%	
-una vertebra lombare	10%	
esiti di frattura di un metamero sacrale	3%	
esiti di frattura di un metamero coccigeo	5%	

con callo deforme

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- b1) nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera b), le percentuali sono calcolate entro il limite di quelle sopra indicate ed in proporzione alla funzionalità perduta;
- b2) nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- b3) nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene comunque determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- b4) la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Art. Z.5 Criteri di indennizzabilità TUA indennizza le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, non è pertanto indennizzabile il maggior pregiudizio arrecato da invalidità preesistenti (sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di concorrenza con l'infortunio denunciato). Pertanto, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la valutazione sarà diminuita tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere

personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, TUA corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'assicurato.

Art. Z.6 Franchigia su Invalidità Permanente Le prestazioni per invalidità permanente per infortunio sono soggette all'applicazione delle seguenti franchigie.

 sulla parte fino a 200.000 € di somma assicurata l'indennizzo è dovuto con applicazione, sul grado di invalidità permanente accertato, della franchigia percentuale indicata in polizza. Nel caso in cui in polizza sia riportata la dicitura "Franchigia 0%", la liquidazione dell'invalidità permanente avverrà sulla base della seguente tabella:

GRADO % DI IP ACCERTATO	% DA LIQUIDARE SULLA SOMMA ASSICURATA
1%	0,3%
2%	0,6%
Oltre 2%	pari al grado di IP accertato

In caso di infortunio di cui all'Art. Z.1 punto 2) verrà applicata una franchigia pari al 5%.

Art. Z.7 Invalidità specifica In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 25% della totale, non si applicano le franchigie riportate in polizza, mentre in caso di invalidità permanente di grado pari o superiore a 66% della totale TUA riconoscerà l'intera somma assicurata.

Art. Z.8 Rimborso spese cura

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, TUA assicura fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale il rimborso delle seguenti spese effettivamente sostenute, nei 180 giorni successivi all'infortunio:

- a) Se c'è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale
 - a1) accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici);
 - a2) onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento; rette di degenza; assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami somministrati o

praticati durante il ricovero;

a3) esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera).

Per le spese di cui ai punti a1) e a3) il rimborso viene riconosciuto **fino al massimo del 30%** della somma assicurata;

a4) tickets relativi alle prestazioni che precedono.

Sono inoltre comprese le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica successivi all'infortunio. Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata.

- b) Se non c'è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera). Per queste spese il rimborso viene riconosciuto con lo scoperto pari al 20% della spesa documentata e con il minimo di 100 € per ogni sinistro. Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata.
- c) Cure e protesi dentarie da infortunio
 - c1) cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche;
 - c2) protesi dentarie **con esclusione delle rotture o dei** danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio.

Tali spese vengono rimborsate con il limite del 30% della somma assicurata.

Nel caso in cui l'assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", TUA rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio, compresi eventuali ticket, sostenute dall'assicurato per le prestazioni sopra descritte.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e **dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale**, in Italia ed in valuta corrente.

Qualora l'assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate

Art. Z.9 Diaria da ricovero

TUA, in caso di ricovero in istituto di cura dell'assicurato per infortunio, corrisponde allo stesso l'indennità giornaliera prevista in polizza per ciascun giorno di degenza, per la durata massima di 180 giorni per ogni infortunio e per un periodo non superiore a 300 giorni per più

sinistri che dovessero verificarsi nel medesimo anno assicurativo. Il giorno di dimissione dall'istituto di cura non viene considerato nel conteggio dei giorni. Non si fa luogo ad indennizzo se il periodo di degenza è pari o inferiore a 3 giorni. Se il periodo di degenza supera i 3 giorni, l'indennità viene corrisposta senza applicazione della franchigia. In caso di day hospital, purché per un periodo continuativo non inferiore a 3 giorni, salvo giorni festivi, la garanzia è operante per una indennità pari al 50% dell'indennità giornaliera prevista i polizza per il caso di ricovero.

Art. Z.10 Cosa fare in caso di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero in caso di morte il beneficiario, deve dare avviso del sinistro a TUA telefonan-do al numero verde 800.833.800, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto la possibilità o conoscenza.

Art. Z.11 Denuncia del sinistro Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l'invio del certificato medico. Ai fini della definizione del sinistro, l'assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero, su richiesta di TUA, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03.

Per la garanzia "Invalidità Permanente" alla denuncia deve far seguito la seguente documentazione:

- certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell'infortunio;
- certificato medico attestante l'avvenuta guarigione clinica dall'infortunio;
- copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi invalidanti.

Per la garanzia "Indennità per ricovero" TUA provvede al pagamento di quanto dovuto all'assicurato, a ricovero ultimato e su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

Per la garanzia "**Diaria**", TUA provvede al pagamento di quanto dovuto all'assicurato su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

Il pagamento avviene a ricovero ultimato o al termine della convalescenza prescritta.

Per la garanzia "**Rimborso spese cura**", TUA provvede al pagamento di quanto dovuto all'assicurato su presentazione, a cura ultimata, della seguente documentazione:

- intervento chirurgico, alla richiesta di rimborso vanno allegati gli originali delle fatture, notule o ricevute quietanzate e copia conforme della cartella clinica completa;
- accertamenti diagnostici ambulatoriali, alla richiesta di rimborso vanno allegati il certificato del medico curante che ha prescritto le prestazioni con la relativa diagnosi e gli originali delle notule, fatture o ricevute quietanzate.

Qualora il debito per spese mediche dell'assicurato venga sostenuto in parte da terzi, a titolo definitivo, TUA pagherà la parte del debito che resti effettivamente a carico dell'assicurato, dedotte le franchigie pattuite. TUA effettuerà il pagamento di quanto dovuto ai termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute. TUA si impegna a restituire gli originali delle fatture, notule, ricevute, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Art. Z.12 Controversie sulla determinazione dell'indennizzo

Qualora tra TUA e l'assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica rilevanti ai fini dell'indennizzabilità del danno, la loro determinazione viene demandata a un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.

Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Me-dici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'assicurato. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Il Collegio Medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo della invalidità permanente a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con di-

spensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le par-ti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

L'assicurato, peraltro, anche per la risoluzione delle controversie indicate nel presente articolo può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria

Art. Z.13 Pagamento dell'indennizzo

TUA, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l'indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Art. Z.14 Rinuncia all'azione di surroga

Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio, si conviene che, nel caso l'evento sia imputabile a responsabilità di terzi, TUA rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 cod. civ.

Spazio lasciato volutamente vuoto

Informazioni in relazione al trattamento dei



dati personali

La Società TUA Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari, 1, **quale Titolare dei trattamenti sotto indicati**, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/ (1), anche agli eventuali interessati (2):

- cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o
 collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di
 convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
- i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,

fornisce le seguenti informazioni.

DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi (3), immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi (4), sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari (5) e conseguenti (6) (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti (7) alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare (8); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte

Pg 148 di 164 Mod. T_MOT1 2 ed. 01/2019

⁽¹⁾ anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

⁽²⁾ ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;

⁽³⁾ quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, *e-mail*, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

⁽⁴⁾ quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;

⁽⁵⁾ quali ad esempio la stesura di preventivi;

⁽⁶⁾ quali ad esempio analisi tariffarie;

^{quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al} miglioramento del servizio reso;

⁽⁸⁾ quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;

del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;

- 2. per finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (9), salvo opposizione (10), così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;
- 3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (11);
- 4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (12). La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo social. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di marketing del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di marketing personalizzate del Titolare.
- 5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (13), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (14) per finalità di marketing;

Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica;

(12) vedi nota 9;

telecomunicazioni, trasporti, energia;

⁽⁹⁾ di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;

⁽¹⁰⁾ cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";

⁽¹¹⁾ vedi nota 9;

⁽¹³⁾ vedi nota 9;

⁽¹⁴⁾ editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology,



6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽¹⁵⁾, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto⁽¹⁶⁾, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica che, facendo parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, consulenti di settore, broker, intermediari, istituti di credito impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; periti, carrozzieri, medici fiduciari, consulenti tecnici e cliniche mediche, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, INPS e INAIL; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc.. Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. - 1 dati raccolti, nell'eventualità е sempre per le assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue

. vear it

⁽¹⁵⁾ vedi nota 14;

⁽¹⁶⁾ vedi nota 9;

(quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di marketing e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:

- o sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4⁽¹⁷⁾, 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
- o per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia;
- o il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi (18), comportano solo l'impossibilità per il Titolare e

_


⁽¹⁷⁾ così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;

per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;

o i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell'interessato.

Il Titolare r.l.p.t.





La Società TUA Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari, 1, quale Titolare dei trattamenti sotto indicati, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/ (19), anche agli eventuali interessati (20):

- cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o
 collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di
 convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
- i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,

fornisce le seguenti informazioni.

DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi (21), immagini e/o video, dati amministrativi e contabili, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi (22), raccolti anche dalla società telematica, Responsabile del trattamento dei dati, tramite eventuale applicazione per smartphone e/o dispositivi telematici installati a bordo del veicolo e comunicati al Titolare, con le modalità e nelle ipotesi previste nella sezione delle condizioni di polizza dedicata all'opzione tariffaria Polizza Connessa, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari (23) e conseguenti (24) (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa

⁽¹⁹⁾ anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

⁽²⁰⁾ ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;

⁽²¹⁾ quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, *e-mail*, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

⁽²²⁾ quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;

⁽²³⁾ quali ad esempio la stesura di preventivi;

⁽²⁴⁾ quali ad esempio analisi tariffarie;

avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti (25) alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto il Titolare (26); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati; per finalità di raccolta ed elaborazione dati registrati tramite eventuale applicazione per smartphone e dispositivi telematici installati a bordo del veicolo (quali ad esempio il chilometraggio, tipo di strada, coordinate spazio/temporali, accelerazioni ed altre informazioni rilevate):

- per finalità di consultazione dei dati, allarme automatico in caso di crash, allarme automatico in caso di furto totale (se previsto), servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina (se previsto), servizio di allarme in caso di pressione del Pulsante assistenza (se previsto), e per consentire la corretta erogazione di eventuali servizi aggiuntivi, anche attraverso la comunicazione dei dati in forma aggregata a terzi;
 - in caso di sinistro, per verificare la dinamica del sinistro, anche al fine di consentire successivamente al Titolare la localizzazione del veicolo al momento dell'incidente e l'ubicazione del punto d'urto;
 - per offrire condizioni tariffarie specifiche e/o per affinare le tecniche di personalizzazione dei rischi, attraverso l'utilizzo dei dati che concorrono all'indice di merito (quali, ad esempio, percorrenza annua, km percorsi per tipo di strada/fascia oraria, percentuale di km percorsi oltre i limiti di velocità, percentuali di accelerazione e decelerazione oltre la soglia per tipologia di strada, presenza di sinistri).
- per finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (27), salvo opposizione (28),

(25) quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;

Mod. T_MOT1 2 ed. 01/2019

⁽²⁶⁾ quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;

⁽²⁷⁾ di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed

Condizioni di Assicurazione

Pg 154 di 164

- così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi, ad esempio, ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;
- per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito <u>www.cattolica.it</u>), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (29);
- 4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (30). La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo social. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di marketing del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di marketing personalizzate del Titolare.
- 5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (31), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (32) per finalità di marketing;
 - Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi;
- 6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽³³⁾, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto⁽³⁴⁾, ai fini, ad esempio, di invio di materiale

anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;

⁽²⁸⁾ cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";

⁽²⁹⁾ vedi nota 9;

⁽³⁰⁾ vedi nota 9;

⁽³¹⁾ vedi nota 9;

⁽³²⁾ editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology,

telecomunicazioni, trasporti, energia;

⁽³³⁾ vedi nota 14;

⁽³⁴⁾ vedi nota 9;



pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, quali applicazione per smartphone e/o dispositivi telematici installati a bordo del veicolo, ad opera di soggetti designati Responsabili. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica che, facendo parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti quali, a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, broker, intermediari; periti, carrozzieri, medici fiduciari, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc..

Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di *marketing* di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione. L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del REG.UE, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di *marketing* e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e alle finalità di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo ma, in difetto, il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Il mancato conferimento

dei dati e dei consensi al trattamento degli stessi, per dare attuazione alla sezione delle condizioni di assicurazione dedicata all'opzione tariffaria Polizza Connessa, impedisce al Titolare di dar corso alle operazioni di trattamento descritte, e quindi non sarà possibile stipulare la polizza. Si veda quanto precisato sopra per i trattamenti facoltativi.

Si precisa inoltre che:

- o sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4⁽³⁵⁾, 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
- per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia;
- o il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi (36), comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- o i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell'interessato.

Il Titolare r.l.p.t.

.

⁽³⁵⁾ così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;

⁽³⁶⁾ tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati.



Informazioni in relazione al trattamento dei dati personali (qualora sia stata scelta la forma tariffaria TTG)

La Società TUA Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari, 1, quale Titolare dei trattamenti sotto indicati, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/ (37), anche agli eventuali interessati (38):

- cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
- i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,

fornisce le seguenti informazioni.

DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi (39), immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi (40), raccolti anche da Octo Telematics Italia srl, Titolare autonomo, tramite meccanismi elettronici di geolocalizzazione, installati a bordo del veicolo (cosiddette "Scatole Nere" o equivalenti) e comunicati a Tua Assicurazioni esclusivamente per le finalità, con le modalità e nelle ipotesi previste nella clausola Tbox, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari (41) e conseguenti (42) (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del

⁽³⁷⁾ anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

⁽³⁸⁾ ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;

⁽³⁹⁾ quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, *e-mail*, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

⁽⁴⁰⁾ quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;

⁽⁴¹⁾ quali ad esempio la stesura di preventivi;

⁽⁴²⁾ quali ad esempio analisi tariffarie;

cliente), strumentali e consequenti (43) alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare (44); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati; sempre per le finalità suddette, anche per dare attuazione a quanto previsto dalla forma tariffaria TUA Ti Guida, relativamente ai soli dati personali, compresa la geolocalizzazione, raccolti tramite meccanismi elettronici di geolocalizzazione installati a bordo del veicolo (cosiddette "scatole nere" o equivalenti) da Octo Telematics, Titolare autonomo, e comunicati a Tua Assicurazioni che li tratta:

- In caso di sinistro, per verificare la dinamica del sinistro, mediante la rilevazione dei dati raccolti da Octo Telematics, Titolare autonomo, e comunicati a Tua Assicurazioni, relativi al superamento della soglia di accelerazione o decelerazione predefinita per almeno un certo numero di volte in un arco di tempo limitato, anche al fine di consentire successivamente al Titolare la localizzazione del veicolo al momento dell'incidente e l'ubicazione del punto d'urto.
- Per offrire condizioni tariffarie specifiche e/o per affinare le tecniche di personalizzazione dei rischi, a vantaggio degli assicurati, attraverso l'utilizzo di risultanze relative ai chilometri percorsi ed allo stile di guida (quali ad esempio la velocità, i chilometri percorsi, il totale dei chilometri percorsi nella fascia oraria 22-06), comunicati da Octo Telematics, Titolare autonomo, solo in forma aggregata e trattati da Tua Assicurazioni in conformità alla forma tariffaria TUA Ti Guida.
- Per fornire assistenza stradale in caso di sinistro, su richiesta o in via automatica, a seguito di comunicazione da parte di Octo Telematics, Titolare autonomo, nelle ipotesi previste (ossia in caso di sinistro con decelerazioni importanti, pari o superiori a 4 g), con conoscenza dei dati da parte delle centrali operative di assistenza, designate Responsabili del trattamento.

Condizioni di Assicurazione

⁽⁴³⁾ quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;

⁽⁴⁴⁾ quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;

- Per il servizio di ricerca del veicolo a seguito di sottrazione illecita dello stesso, su richiesta o in via automatica, a seguito di comunicazione da parte di Octo Telematics, Titolare autonomo, nelle ipotesi previste (spostamento a "quadro off" del veicolo o distacco della batteria della vettura) e solo laddove il contraente abbia stipulato una polizza CVT FURTO, con conoscenza dei dati da parte delle centrali operative di assistenza, designate Responsabili del trattamento.
- 2. per finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (45), salvo opposizione (46), così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;
- 3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (47);
- 4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (48). La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo social. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di marketing del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di marketing personalizzate del Titolare.
- se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (49), di comunicazioni

⁽⁴⁵⁾ di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;

⁽⁴⁶⁾ cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";

⁽⁴⁷⁾ vedi nota 9;

⁽⁴⁸⁾ vedi nota 9;

⁽⁴⁹⁾ vedi nota 9;



commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (50) per finalità di *marketing*;

Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi;

6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽⁵¹⁾, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto⁽⁵²⁾, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, quali meccanismi elettronici di geolocalizzazione installati a bordo del veicolo (cosiddette "scatole nere" o equivalenti), ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza... I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica che, facendo parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, consulenti di settore, broker, intermediari, istituti di credito impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; periti, carrozzieri, medici fiduciari, consulenti tecnici e cliniche mediche, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, INPS e INAIL; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc..

_

⁽⁵⁰⁾ editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology,

telecomunicazioni, trasporti, energia;

⁽⁵¹⁾ vedi nota 14;

⁽⁵²⁾ vedi nota 9;

Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo. Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di marketing e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

NATURA DEL CONFERIMENTO



Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:

- o sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4(53), 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti:
- o per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia:
- o il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi (54), comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano conseguenza rispetto alle attività trattamenti е assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- o i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell'interessato.

Il Titolare r.l.p.t.

Pg 164 di 164

⁽⁵³⁾ così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;

⁽⁵⁴⁾ tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati. Condizioni di Assicurazione